

SIMONE BOSCHI

ANALISI, RIFLESSIONI E PROPOSTE
ATTORNO ALLA

LEGGE 8 AGOSTO 2019 N. 86
(G.U. N. 191 DEL 16/8/2019)

RECANTE

***“DELEGHE AL GOVERNO E ALTRE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ORDINAMENTO SPORTIVO,
DI PROFESSIONI SPORTIVE
NONCHÉ DI SEMPLIFICAZIONE”***

INDICE

	pagina
Premessa	3
Articolo 1 della Legge	7
Commento all'articolo 1	9
Articolo 2 della Legge	15
Commento all'articolo 2	16
Articolo 3 della Legge	21
Commento all'articolo 3	22
Articolo 4 della Legge	33
Commento all'articolo 4	34
Articolo 5 della Legge	35
Commento all'articolo 5	37
Articolo 6 della Legge	45
Commento all'articolo 6	47
Articolo 7 della Legge	50
Commento all'articolo 7	52
Articolo 8 della Legge	56
Commento all'articolo 8	58
Conclusioni	62
Testo completo della Legge	63

PREMESSA

Nei giorni in cui sto ultimando la revisione di questo mio lavoro il mondo è sconvolto dagli effetti di una pandemia virale che ha distrutto la vita di moltissime persone e sta compromettendo gli equilibri finanziari di centinaia di migliaia di operatori economici.

Le attività commerciali e produttive si sono fermate per mesi per effetto di norme che hanno vietato in modo assoluto il contatto fra le persone; il corso del denaro si è di colpo rallentato e ancora adesso corre molto meno di prima, l'economia si ritira come l'acqua in un torrente si prosciuga per effetto del clima estivo lasciando sempre più in evidenza le pietre dei debiti accumulati, non più diluite nei flussi finanziari correnti.

In questo nostro impotente esilio, con *“le braccia al sen conserte”* di manzoniana memoria e più tempo per pensare, abbiamo capito quanto ci eravamo trattati male, vittime di quello stress da troppo lavoro che ci lasciava insoddisfatti a fine giornata e ci dava il mal di testa alla domenica; abbiamo riflettuto e continuiamo a riflettere sulle nostre abitudini di vivere un po' sopra le righe, tipiche delle civiltà moderne dove regna l'illusione finanziaria del credito che ci induce ad acquistare beni e servizi superiori a quelli necessari e a quelli che potremmo permetterci ma ben volentieri acquistati rimandando il pagamento a domani.

Una volta che saremo definitivamente usciti da questa complicata situazione qualcosa non sarà più come prima e in ogni caso il tempo che occorrerà per riportare la nostra civiltà a funzionare senza cicatrici sarà lungo, tempo durante il quale ci sarà meno voglia di avere e più di essere.

Lo scenario che stiamo vivendo ha fatto vacillare anche il mio consueto ottimismo toscano: ho provato sconcerto come qualunque titolare di attività, datore di lavoro, marito, genitore, figlio; come tutti, ho adottato un personale piano di emergenza attribuendo una graduazione di priorità ai miei impegni e ai miei progetti, scoprendo che mai avevo (fortunatamente) collocato al primo posto questa mia professione costruita giorno dopo giorno in trent'anni sudati, per la quale ho tuttavia rinunciato a molte festività e a molte ore di riposo notturno.

Ho capito che al contempo non era però giusto imbrigliare il libero pensiero di un professionista, la sua missione di pubblica fede, la sua capacità di mettersi al servizio dell'economia privata e pubblica: ho continuato a lavorare, forse più di prima in queste nuove giornate passate a studiare decine di decreti e ordinanze, a fornire spiegazioni a chi occorressero, a provare a esemplificare le situazioni regolamentate da nuove norme.

Il lavoro attorno alla Legge 86/2019 è nato alcuni mesi fa, quando la mia consueta passione per l'economia e la gestione dello sport mi ha indotto a cercare di capire che tipo di lavoro aspetta il Legislatore delegato, in quali scenari egli dovrà intervenire e con quale approccio potrebbe affrontare questo importante compito che il Governo gli ha affidato.

Riprendendo il pensiero del filosofo Emanuele Severino recentemente scomparso, credo che la gestione dello sport induca ad una prima visione dei suoi vari ambiti simile a quella che ha un osservatore al cospetto di un arcipelago: togliendo immaginariamente l'acqua, codesto osservatore capirebbe che tutte quelle isole sono in realtà solo la parte emergente di una piattaforma rocciosa che le collega l'un l'altra e garantisce loro continuità e vicendevole imprescindibilità.

Con questo mio modesto lavoro proverò a togliere l'acqua.

6 AGOSTO 2019: L'APPROVAZIONE DEL TESTO

Il Senato della Repubblica, nella seduta del 6 agosto 2019 che ho seguito grazie alla Tv Web del Senato, ha approvato il Disegno di Legge recante “*Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*” - Atto Senato 1372; il testo era stato esitato alla Camera dei Deputati il 27 giugno precedente - Atto Camera 1603.

I numerosi ed eterogenei interventi in Aula, taluni in dialetto politichese, talaltri di apprezzabile contenuto, hanno evidenziato l'interesse della nostra Politica per il contesto dello Sport, un interesse effettivo - seppur non sempre sorretto da adeguata conoscenza tecnica e giuridico-economica – che spinge a sperare di poter contare su ottimi decreti attuativi capaci di dimostrare quanto egregiamente si avrà lavorato davvero: sono in ballo questioni estremamente rilevanti, fra cui il riassetto del CONI e delle sue articolazioni territoriali assieme alla definizione del suo ruolo di vigilanza sull'esercizio diretto delle attività sportive dilettantistiche, la statuizione di un limite a mandati e cariche istituzionali, la definizione dei criteri di assegnazione dei finanziamenti a Federazioni, Enti e Discipline Sportive, oltre ad altro, come vedremo.

Lo Sport è trasversale, senza maglia se non quella di color azzurro-Savoia con scudetto tricolore sul cuore: si sa bene quali sono i problemi che lo affliggono e quali potrebbero essere le soluzioni, cambia semmai la visione politico-strategica ovvero la fissazione del punto dal quale deve partire il suo riassetto e la previsione di qualche settaggio di percorso, ma anche la scelta dei soggetti cui affidarsi per la competenza specifica: se mi sbagliassi, da tempo sarebbe sorto un Tavolo tecnico partecipato soprattutto da quei professionisti addetti ai lavori, consulenti indipendenti che conoscono profondamente l'ambito sportivo in ogni sua piega, regolamentare e legale, tributaria, lavoristica e contabile, cui magari sarebbe stato chiesto di redigere un libro bianco quale strumento di analisi del fenomeno sportivo in Italia e contenitore di rimedi “veri” per le criticità di settore non alterati da osmosi lobbistiche.

Ma si sa: come la conclusione di un contratto aziendale si concretizza in quella firma in calce che rappresenta la volontà imprenditoriale, così qualunque progetto che assume forma e sostanza di una norma non può non dipendere dalla volontà politica.

Mi torna a mente un vecchio detto: la democrazia siede a un tavolo che poggia su quattro gambe: la prima è quella dei sostenitori bravi, capaci e allineati; la seconda di quelli ugualmente allineati ma non necessariamente bravi e capaci; la terza di quelli bravi e capaci ma intellettualmente indipendenti, quindi talvolta allineati e talvolta no; la quarta, quella di chi, bravo o non bravo, è disallineato a prescindere. Il tavolo può fare a meno di una delle quattro gambe a seconda dello scenario che di volta in volta si presenta, ovviamente perdendo parte delle doti di equilibrio ma restando ugualmente in piedi purché non ci si appoggi troppo.

Subito prima dell'apertura dei lavori senatoriali del 6 agosto è pervenuta al CONI una lettera del CIO per contestare l'approccio governativo alla gestione del Comitato Olimpico e ribadire che nessun controllo specifico può essere esercitato sull'ente di Palazzo H, pena l'adozione di un procedimento di sospensione della licenza olimpica.

A distanza di oltre otto mesi da quel giorno mancano tutti i decreti attuativi: preoccupante l'inerzia governativa dei primi cinque mesi ma comprensibile il successivo comportamento dettato dalla necessità di dedicare ogni energia a fronteggiare il virus.

Della sanzione minacciata dal CIO nessuna traccia: o *le Comité olympique* ha inteso adottare un approccio meramente mediatico, o ha successivamente capito l'impopolarità di una sanzione a carico di un'Italia storicamente plurimedagliata, oppure quella lettera è stata

curiosamente tempestiva.

Questo lavoro, come si è già detto, vorrebbe provare a fornire al Legislatore qualche strumento di conoscenza in più, nella consapevolezza che la Legge Delega ha una portata effettivamente vasta e riguarda in pratica tutti gli ambiti di regolamentazione, gestione e amministrazione dello Sport: in altre parole, le intenzioni della delega traducono - finalmente - le molteplici aspettative che nel tempo si sono stratificate attorno all'evidente mancanza di un codice unico che coordini i vari settori e le rispettive norme.

Possono intanto valere tre riflessioni di natura generale:

1. a differenza di disegni di legge con gestazione in seno a Governi precedenti e dei quali si è persa ogni traccia, la Delega in commento appare ispirata da principi residenti al piano superiore e “capisce” di non potersi occupare solo di apportare isolate migliorie nello sport, tanto che il suo primo obiettivo è il riordino del CONI, il vertice dell'organizzazione sportiva nazionale;
2. l'impulso normativo nasce durante una Legislatura dove la delega allo Sport, affidata all'allora Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, è stata esercitata con tangibile impegno e attuata con rilevanti interventi (vedi l'avvicendamento da CONI Servizi Spa a Sport e Salute Spa e le reazioni che ha provocato);
3. l'esame del testo della Delega era in agenda dei lavori senatoriali il 7 agosto, repentinamente anticipato al 6; per l'indomani restavano da svolgere in aula le attività riguardanti la Torino-Lione, pomo della discordia che due giorni dopo ha innescato la crisi di Governo e la nascita del nuovo Esecutivo: tecnicamente la Delega prevede un ampio termine per l'attuazione normativa (dodici mesi per l'adozione dei decreti delegati, più altri dodici per la loro eventuale integrazione e correzione), dunque siamo di fronte a scenari tecnici fortemente legati alle sorti politiche di breve-medio periodo, a loro volta oggi condizionate dalle priorità legate all'emergenza sanitaria provocata dalla pandemia.

Va comunque evidenziato che l'articolo 1 comma 3 della Legge 27/4/2020 n. 27, che ha convertito con modifiche il D.L. 17/3/2020 n. 18, introduce una proroga di tre mesi per l'emanazione dei decreti legislativi scadenti entro il 31 agosto 2020, fra cui evidentemente pure quelli affidati al Governo con la Legge 86: ne deriva che, molto probabilmente, dovremo aspettare che questi ultimi siano adottati entro il 30 novembre, a stagione sportiva 2020-2021 ormai iniziata.

L'auspicio è che tale proroga giovi al Legislatore delegato, oggi impegnato in questioni di primaria urgenza legata al contagio, affinché dal maggior tempo a sua disposizione possa derivare un lavoro davvero ben fatto.

**ANALISI DEGLI ARTICOLI
E DEI CORRELATI AMBITI NORMATIVI**

Art. 1: sull'Ordinamento sportivo

*Delega al Governo per l'adozione di misure
in materia di ordinamento sportivo*

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più' decreti legislativi per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della disciplina di settore, compresa quella di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;

b) coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, anche con la possibilità di adottare un testo unico delle disposizioni in materia di sport;

c) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) definire gli ambiti dell'attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica;

e) confermare, in coerenza con quanto disposto dalla Carta olimpica, la missione del CONI di incoraggiare e divulgare i principi e i valori dell'olimpismo, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale;

f) prevedere limitazioni e vincoli, ivi compresa la possibilità di disporre il divieto, per le scommesse sulle partite di calcio delle società che giocano nei campionati della Lega nazionale dilettanti;

g) prevedere che il CONI eserciti poteri di vigilanza al fine di verificare che le attività sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e del CONI medesimo e deliberi il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi, ferme restando l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale;

h) sostenere azioni volte a promuovere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport in conformità ai principi del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, garantendo la parità di genere nell'accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli;

i) sostenere la piena autonomia gestionale, amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle

associazioni benemerite rispetto al CONI, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici previsto dal comma 4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; modificare la composizione del collegio dei revisori al fine di tenere conto di quanto previsto dal medesimo comma 4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178, del 2002;

l) prevedere che l'articolazione territoriale del CONI sia riferita esclusivamente a funzioni di rappresentanza istituzionale;

m) provvedere al riordino della disciplina in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e degli enti di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 8, garantendo l'omogeneità della disciplina in relazione al computo degli stessi e prevedendo limiti allo svolgimento di più mandati consecutivi da parte del medesimo soggetto, stabilendo altresì un sistema di incompatibilità tra gli organi al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi;

n) individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Il Governo è delegato a emanare norme tese al riordino del CONI e della disciplina di settore, a partire dal c.d. Decreto Melandri (D. Lgs. 242/99) che lo pose sotto l'ala del Ministero per i beni e le attività culturali; viene dunque da chiedersi chi vigilerà domani sul Comitato Olimpico, ma forse già sappiamo la risposta, o almeno chi scrive ha un'idea in proposito, illustrata di seguito.

La delega appare volta a ridefinire le competenze del CONI in coerenza con l'indirizzo governativo già manifestato attraverso l'affermazione della società "cassiere" Sport e Salute Spa, con capitale interamente posseduto dal Ministero dell'Economia e amministratori di nomina governativa: accanto alle nuove attribuzioni finanziarie (il CONI gestirebbe solo le spese di funzionamento e quelle istituzionali, non più le erogazioni a FSN, EPS e DSA) dobbiamo quindi attenderci un nuovo funzionigramma pur non apparendo peregrino immaginare che la vigilanza passi dal MIBAC allo stesso Governo, ancorché indirettamente tramite il MEF che ne è in pratica il braccio finanziario.

Di fronte a questa possibile concentrazione in mano governativa del controllo e della gestione del CONI viene a mente che, all'opposto, fra i principi cui si ispirava il Decreto Melandri vi erano il coinvolgimento di tutte le componenti del mondo sportivo nel funzionamento e nella stessa vigilanza del Comitato Olimpico riguardo allo svolgimento dell'attività dilettantistica e professionistica, con assieme la statuizione di un indirizzo democratico nella nomina degli organi, come emerge nella stessa relazione illustrativa alla bozza del D. Lgs 242.

La Legge Delega chiede poi al Governo di occuparsi del riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti, anche in ambito giuridico, perfino contemplando la redazione di un testo unico (finalmente) in materia di sport e spingendo l'intervento a ridefinire i contesti delle attività del CONI, delle FSN, delle DSA, degli EPS, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato nonché delle associazioni benemerite, riconoscendo al Comitato Olimpico il ruolo di governo dell'attività olimpica.

Questo ambito di delega è particolarmente significativo poiché fa emergere più che mai come il sistema di amministrazione e gestione dello Sport in Italia sia attualmente basato su normazione disomogenea e su interpretazioni diversificate a seconda degli enti che le forniscono, sistema oltretutto affidato a organismi (FSN, EPS, DSA) la cui seppur legittima autonomia ha finito nel tempo per provocare forse un po' di confusione e di effetti esondanti: ne sono esempi concreti il grado di autorevolezza assunto dalle "grandi" federazioni; la soggettività con cui le federazioni sportive hanno definito le mansioni cui è erogabile il compenso sportivo a valle della Circolare 1/2016 INL; l'indiretto (ma fattuale) reinserimento nelle discipline che il CONI ha riconosciuto con proprie delibere 1566/16, 1568/17 e 1569/17 di talune attività non ricomprese nell'elenco ufficiale, operato da alcune federazioni o enti di promozione.

Il tenore della delega non appare peraltro quello volto a limitare l'autonomia di FNS, DSA ed EPS, bensì quello di razionalizzarla e di dare piena legittimazione al CONI per controllare detti enti anche al fine di erogare a loro carico sanzioni (anche estreme, fino al commissariamento: in questo passaggio la Legge Delega si riferisce solo a FNS e DSA): qui si potrebbero reindividuare il "ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica" e i suoi "poteri di vigilanza" sulla conformità dell'attività sportiva dilettantistica svolta rispetto agli indirizzi e alle delibere da esso adottate.

La delega, nel ribadire la piena autonomia gestionale, amministrativa e contabile delle FNS, DSA, EPS e associazioni benemerite rispetto al CONI, salvaguarda altresì il potere ispettivo spettante all'autorità governativa in merito alla gestione e utilizzo dei contributi pubblici: accanto al controllo del Comitato olimpico anche quello "dell'autorità di Governo

competente in materia di sport”, autorità che potrebbe ad esempio essere il Ministro dell'Economia, o altro Ministro, oppure un Sottosegretario di Stato con delega allo sport: l'articolo 3 del DPCM 27/6/2018 affidava all'allora Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri la delega “*a esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di sport*” fra cui (i) proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative normative, amministrative e culturali in materia di sport e professioni sportive e (ii) *vigilanza sul CONI* anche per quanto riguarda le competenze da esso esercitate sulle sue società strumentali, sul CIP e, unitamente al MIBAC, in relazione alle rispettive competenze, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il Credito Sportivo (¹).

Dagli aspetti tecnici-amministrativi dello Sport a quelli più propriamente legali, contabili, fiscali e lavoristici, il passo è breve: la rarefazione normativa ha spinto negli anni a impostazioni gestorie affidate al mero buonsenso e al “se non è vietato si può fare”, finite, nel migliore dei casi, in qualche oneroso verbale di contestazione. Cogliendo la delega a “migliorare la coerenza giuridica” e “semplificare il linguaggio normativo”, non si può non auspicare, ad esempio, che sia espressamente chiarita la sorte dell'Iva nelle prestazioni sportive dilettantistiche rese da società di capitali iscritte nel Registro CONI: a distanza di oltre tre lustri dall'introduzione dell'articolo 90 comma 1 della L. 289/2002 (Legge speciale, non dimentichiamolo) che estendeva alle società di capitali sportive dilettantistiche senza fini di lucro “*le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche*” si è ancora a metà del guado fra esonero e debenza, fra non applicazione del tributo ai sensi dell'articolo 4 del DPR 633/72 (niente di strano: è appunto l'estensione delle agevolazioni, prevista nella L. 289) e sua vigenza per effetto di Prassi e Giurisprudenza in materia: se da una parte ci chiediamo come mai finora il Legislatore non ha allora pensato mai (e tre lustri son tanti) di normare l'eccezione Iva per le società di capitali sportive dilettantistiche, dall'altra ci permettiamo di attenzionare il Legislatore Delegato sul fatto che nel momento in cui una norma prevedesse chiaramente l'imponibilità ai fini Iva si assisterebbe al rapido default di numerosi centri sportivi, con pregiudizio per i lavoratori che vi operano, moltissimi dei quali a libro paga nonostante l'erronea opinione secondo cui più è grande l'impianto sportivo e maggiore è l'evasione contributiva.

Sopravviene l'auspicio che il Legislatore Delegato esegua innanzitutto un'analisi sulle possibilità e modalità di rinuncia al gettito Iva derivante dalle attività svolte presso i centri sportivi, in tal senso soppesando se proseguire con l'esonero ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/72 oppure assorbendo nell'ordinamento fiscale italiano il principio esentivo contenuto nell'art. 132, paragrafo 1, lett. m) della direttiva 2006/112/CE; quindi che valuti l'ampiezza di tale rinuncia sulla base delle caratteristiche dei club (solo associazioni o anche società di capitali purché riconosciute dal CONI); infine, residualmente, che non escluda la possibilità di un'aliquota ridotta per le attività rientranti nei gruppi *ATECO 93.1 – attività sportive e 85.51 – corsi sportivi*, quando poste in essere da società di capitali iscritte al Registro CONI in relazione alle sole discipline riconosciute dal Comitato Olimpico (²) ottenendo così una diversificazione fra il regime Iva delle società anzidette e quello delle società commerciali classiche fra le quali, ricordiamolo, operano in Italia famose catene nazionali e internazionali dietro cui vi è chi può iniettare capitali per coprire le ingenti perdite annuali.

A questo proposito giova evidenziare che il contenitore societario non implica e non può implicare necessariamente la debenza tributaria sul valore aggiunto: ci sono associazioni molto strutturate, con benemerienze CONI, che operano nello sport dilettantistico in regime

di esonero e piccole società di capitali riconosciute ai fini sportivi, con numero di iscritti e volume di ricavi ben inferiori, che svolgono attività in tutto e per tutto analoga a quella delle anzidette associazioni, dunque non appare costituzionalmente sufficiente affermare che la società deve versare l'IVA poiché svolge comunque attività di impresa, quando la medesima tipologia di attività e di organizzazione è tipica di tante associazioni che invece godono dell'esonero. Lo spartiacque dev'essere un altro, lo sport riguarda principalmente chi lo pratica rispetto a chi offre spazi e istruttori per consentire di praticarlo: se è dunque vero che l'attività sportiva fa bene alla salute e contribuisce al risparmio della spesa sanitaria, ecco il più probabile indirizzo da seguire da cui l'aiuto che occorre prestare anche alle società di capitali iscritte al Registro CONI.

In conclusione dell'articolo 1 della Legge Delega, precisamente alla lettera n) del comma 1, si chiede al Governo di “*individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche*”.

La Legge 91/1981 sul professionismo sportivo narra all'articolo 10 che i contratti con gli atleti professionisti possono essere stipulati solo da società sportive costituite nelle forme di società per azioni e società a responsabilità limitata, con espresso rimando al Libro Quinto del Codice Civile, precisamente agli articoli 2325 e seguenti e 2642 e seguenti: in tali contenitori societari l'ingresso al capitale è consentito previo consenso di chi già lo detiene, secondo il principio di tutela dell'iniziativa privata prevista dall'art. 41 della nostra Costituzione.

La Legge 586/1996 è intervenuta sull'articolo 10 anzidetto eliminando il previgente divieto di distribuzione utili: è l'ingresso del lucro nello sport professionistico, da cui è perfino derivata la quotazione in borsa delle società calcistiche Lazio (1998) Roma (2000) e Juventus (2001). L'andamento non sempre premiante del titolo azionario calcistico nel tempo, la sua collocazione nel mercato telematico azionario MTA – settore “viaggi e tempo libero”, con l'incertezza della generazione di ricavi per effetto del brand e dei diritti televisivi, prima e più che grazie all'individuazione e affermazione di quel dna produttivo-industriale o finanziario tipico di tutte le altre società quotate, ha frenato il fenomeno sottoscrivito da parte dei risparmiatori-tifosi e probabilmente ha impedito che l'Italia si allineasse ad altri Paesi europei che ben prima e con molte più società calcistiche si sono affacciate alla Borsa.

Certo, in Italia solo pochissimi club presentano bilanci degni di *listing*, caratterizzati da maggiori proventi per diritti televisivi e capacità di generare importanti ricavi commerciali propri; tuttavia pesa anche la volontà, la mancanza di interesse alla quotazione da parte dei detentori del capitale sociale, forse ancora legati a schemi imprenditoriali riconducibili all'antica figura del “patron”, coloro che mettono i quattrini e conservano elevato potere decisionale anche tecnico e sportivo (croce e delizia di tante società di calcio, passate anche per il tribunale fallimentare).

Allora, occorre chiedersi cosa potrebbe accadere se le società sportive professionistiche “aprissero” parte del capitale alla sottoscrizione popolare pur senza pregiudicare il controllo economico esercitato dal socio di maggioranza: la Legge Delega evidentemente se l'è chiesto ed ha chiesto al Governo di lavorarci.

Ovviamente il frammentato “azionariato di tifoseria” riguardante una frazione del capitale sociale non porterebbe tangibili benefici finanziari, ma non per questo si dev'essere scettici sugli effetti di un aumento di capitale con emissione di una particolare categoria di azioni riservata a sottoscrittori “di bandiera”: maggiore è il patrimonio, maggiore sarà la solidità societaria.

Di contro, tuttavia, ogni azione o quota non in mano al socio di maggioranza significherebbe divisione e moltiplicazione dei diritti a partecipare alle decisioni assembleari, a ispezionare i libri, a riportare all'esterno fatti di gestione “impopolari”: dunque il Legislatore dovrà confezionare un decreto attuativo dotato di un certo “appeal” (magari legato anche ad una tassazione ridotta dei dividendi?) per evitare che la Delega produca scarsi effetti.

Non dimentichiamo in ogni caso che la norma fa riferimento all'azionariato popolare nelle “società sportive professionistiche”, quindi non solo in quelle che fanno calcio: immagino una moderna società per azioni di basket che intenda raccogliere finanza per costruire o ampliare il proprio impianto sportivo, coinvolgendo i tifosi nell'economia di gestione attraverso l'emissione di nuove azioni e magari un prestito obbligazionario la cui remunerazione potrebbe rappresentare una piccola alternativa al risparmio tradizionale per i sostenitori locali; fra l'altro, la previsione normativa di forme analoghe all'azionariato fa pensare che scenari simili siano riservabili ai club costituiti in forma di società a responsabilità limitata.

Proceduralmente, sia nella società per azioni che in quella a responsabilità limitata (i due più frequenti e idonei modelli societari nello sport) si potrebbe immaginare la formalizzazione di una pubblica offerta tesa alla collocazione dei titoli di nuova emissione (azioni o quote) presso la tifoseria, così da condensare e semplificare le procedure societarie una volta raggiunto un ammontare prefissato di nuovo capitale.

Per come il nostro diritto commerciale struttura la società per azioni, essa consente maggiore efficacia operativa ma ciò non significa che sia impossibile raggiungere analoghi obiettivi tramite la società a responsabilità limitata: in quest'ultima, non azioni ma quote, non obbligazioni ma titoli di debito (collocabili attraverso operatori professionali controllati da Banca d'Italia), senza ragionevole differenza di entusiasmo da parte della tifoseria.

Un limite al successo dell'azionariato popolare potrebbe semmai dipendere dalle caratteristiche e dalla densità dei bacini di utenza negli sport professionistici diversi dal calcio e dalla pallacanestro: nel golf nazionale è pressoché nullo il fenomeno del tifo e su neanche centomila tesserati solo un migliaio scarso sono professionisti (*fonte: statistiche 2018 Federgolf*), dunque è ragionevole ritenere bassa la possibilità di raccolta capitale – se non presso i soci stessi del club - finalizzata ad esempio ad ampliare un *green* anche in seno ad un progetto di diffusione giovanile; nel ciclismo, dove invece la presenza di giovani e giovanissimi è molto elevata e gli allenamenti su strada sono frequenti se non altro perché le vie pubbliche rappresentano per le due ruote la più naturale palestra quotidiana, non spiacerebbe assistere ad un progressivo recupero dei tanti velodromi in disuso nel territorio nazionale, spesso abbinati a campi di gioco o palestre polivalenti capaci di attrarre giovani e anziani.

Partendo dall'azionariato negli sport professionistici si può arrivare a riflettere anche sulla creazione di un modello finanziario che incentivi la partecipazione della cittadinanza ai progetti di diffusione della pratica sportiva dilettantistica.

(1)

DPCM 27 GIUGNO 2018**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 2018 di costituzione del nuovo Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 2018, con il quale l'onorevole dott. Giancarlo Giorgetti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, gli articoli 20, 25 e 26, concernenti rispettivamente il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, l'Ufficio per il programma di Governo e l'Ufficio per lo sport;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'articolo 16, relativo alla costituzione e alle attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e in particolare il decimo comma, secondo il quale «Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di Segretario, un Ministro o un Sottosegretario di Stato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 1, comma 4 della delibera CIPE n. 62/2012, recante «Regolamento interno del CIPE» a norma del quale «Un ministro senza portafoglio o un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, svolge le funzioni di segretario del Comitato»;

Visto l'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con cui sono state attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, tra le altre, le funzioni di competenza statale in materia di sport;

Ritenuto opportuno delegare al Sottosegretario onorevole dott. Giancarlo Giorgetti le funzioni di cui al presente decreto;

DECRETA:

(omissis)

Art. 3

1. A decorrere dalla data del presente decreto il Sottosegretario è delegato a esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport e, in particolare, quelle di:

a) proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative normative, amministrative e culturali in materia di sport e di professioni sportive;

b) cura dei rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e alla Agenzia mondiale antidoping (WADA);

c) cura dei rapporti con enti istituzionali e territoriali, organismi sportivi nonché altri enti e organizzazioni operanti nel settore dello sport;

d) sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

e) vigilanza sul Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), anche per quanto riguarda le competenze da esso esercitate sulle sue società strumentali, sul Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e, unitamente al Ministro dei beni e delle attività culturali, in relazione alle rispettive competenze, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero Club d'Italia; vigilanza sul Collegio nazionale dei maestri di sci;

f) coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva;

g) proposta, concertazione e definizione degli indirizzi di governance in materia di sport, anche nell'ambito del Tavolo nazionale per la governance;

h) promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale;

i) monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;

l) promozione delle misure per il riordino e il rafforzamento della disciplina delle scommesse sportive nonché per la prevenzione della manipolazione delle relative competizioni;

m) adozione di iniziative volte a promuovere l'adesione ai valori dello sport;

n) cooperazione con le Istituzioni dell'Unione europea nella predisposizione di testi normativi in materia di sport e nelle attività di recepimento nell'ordinamento nazionale, nonché di riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l'esercizio di professioni sportive;

o) attività connessa ai finanziamenti destinati dalla legge agli interventi per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante la costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento e adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative;

p) attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'IRPEF alle associazioni sportive dilettantistiche;

q) attività connessa alla erogazione dell'assegno straordinario vitalizio, intitolato a Giulio Onesti, in favore degli sportivi italiani che versano in condizione di grave disagio economico, di cui alla legge 15 aprile 2003, n. 86.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Sottosegretario si avvale dell'Ufficio per lo sport.

(omissis)

(²)

Appare opportuno far presente che il gruppo ATECO 93.1 rappresenta l'universalità delle attività sportive dilettantistiche svolgibili e sotto-comprende i codici:

93.11 – gestione di impianti sportivi (stadi, piscine, impianti polivalenti, altri n.c.a.);

93.12 attività di club sportivi;

93.13 palestre;

93.19 altre attività sportive (enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi, altre attività sportive n.c.a.).

Relativamente al sotto-gruppo delle palestre si ritiene utile evidenziare che la definizione di “palestra” non coincide con quella di “centro fitness” (al limite la comprende): è palestra qualunque luogo attrezzato per praticare sport generalmente al chiuso; dal greco *PALE* = lotta o *PALAIOS* = io lotto; in merito alla caratteristica *indoor* si dovrebbe poi ulteriormente considerare che ai tempi dell'antica Roma la palestra era un cortile circondato da portici ubicato presso le terme; in quelli più remoti dell'antica Grecia era un semplice piazzale sabbioso o un peristilio quadrangolare (ancora un cortile), dunque trattavasi in ogni caso di ambienti all'aperto.

Articolo 2 – sui centri sportivi scolastici, sul lavoro nello sport, sul laureato in scienze motorie

Centri sportivi scolastici

1. Al fine di organizzare e sviluppare la pratica dell'attività sportiva nelle istituzioni scolastiche, le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, possono costituire un centro sportivo scolastico secondo le modalità e nelle forme previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Le scuole stabiliscono il regolamento del centro sportivo scolastico, che ne disciplina l'attività e le cariche associative. Il medesimo regolamento può stabilire che le attività sportive vengano rese in favore degli studenti della scuola, di norma, a titolo gratuito.

2. Le attività del centro sportivo scolastico sono programmate dal consiglio di istituto, che può sentire, ove esistenti, le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, che hanno la propria sede legale nel medesimo comune in cui è stabilita la sede legale del centro sportivo scolastico.

3. Possono far parte del centro sportivo scolastico il dirigente scolastico, i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, gli studenti frequentanti i corsi presso l'istituzione scolastica e i loro genitori.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, siano previste attività extracurricolari o l'utilizzazione di locali in orario extrascolastico, devono essere definiti appositi accordi con l'ente locale proprietario dell'immobile.

5. I centri sportivi scolastici possono affidare lo svolgimento delle discipline sportive esclusivamente a laureati in scienze motorie o a diplomati presso gli ex istituti superiori di educazione fisica. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti di ulteriori profili professionali a cui può essere affidato dai centri sportivi scolastici lo svolgimento delle discipline sportive.

6. Mediante la contrattazione collettiva è stabilito il numero di ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere in favore dei docenti ai quali sono assegnati compiti di supporto dell'attività del centro sportivo scolastico.

7. La somministrazione di cibi e bevande attraverso distributori automatici installati negli istituti scolastici di ogni ordine e grado nonché nei centri sportivi scolastici avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

8. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 2 della Legge Delega appare diretto a riaffermare il binomio scuola-sport, evidentemente anche al fine di sopperire alla cronica carenza di offerta di educazione fisica scolastica; siamo tuttavia ancora ben lontani dal concetto di college americano dove si sceglie la disciplina sportiva da praticare assiduamente durante l'anno di studi, fra le tante che l'istituto mette a disposizione avvalendosi di istruttori e allenatori qualificati, con la possibilità di partecipare a tornei e campionati intercollegiali, non senza agonismo e campanilismo: probabilmente tale obiettivo sarebbe prefissabile nel nostro Paese solo se prioritariamente venisse riformata la scuola.

Il primo comma apre alla costituzione di centri sportivi scolastici, appunto “al fine di organizzare e sviluppare la pratica sportiva nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”; apprezzabile che tali centri debbano in ogni caso dipendere dal Codice del Terzo Settore e quindi essere organizzati in una delle forme giuridiche indicate dal D. Lgs 117/2017: associazione di promozione sociale, organizzazione di volontariato, associazione del terzo settore generica, impresa e cooperativa sociale, ente filantropico, fondazione. Sarà il singolo istituto a prevedere un idoneo regolamento con cui disciplinerà l'attività, l'economia, le cariche del centro sportivo scolastico.

Le specifiche attività saranno programmate dal Consiglio di Istituto con facoltà di sentire le locali associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI; non è chiaro cosa significhi “sentire” le ASD, se cioè in ambito meramente consultivo o se sia possibile affidare loro la gestione dei corsi sportivi, mentre risalta chiaramente come le società di capitali sportive dilettantistiche non siano citate in questo progetto e ciò immotivatamente, dato che esse possono essere qualificate almeno quanto le associazioni sportive sia nell'ambito consulenziale che in quello legato alla strutturazione e allo svolgimento dei corsi: mi chiedo se un'ipotetica spiegazione possa derivare dal percepito orientamento governativo di preferenza dell'associazionismo sportivo rispetto alla pratica attraverso contenitori societari, verso i quali sta immeritadamente formandosi un mercato indirizzato (anche in tema fiscale) di riconduzione alla sfera tipicamente imprenditoriale ancorché in assenza di distribuzione di utili, ritenendo bastante la capacità di generarli grazie ad una stabile organizzazione di ispirazione civilistica, come se le associazioni di medie e grandi dimensioni non ne fossero nei fatti dotate, irrinunciabilmente, aggiungerei, posto che un sistema economico che muove denaro e stipula contratti fra persone (come l'associazione stessa) non può avvalersi che di un modello di funzionamento interno ispirato a quello aziendale.

Potranno far parte dell'organico del centro sportivo scolastico il dirigente, i docenti, il personale amministrativo e tecnico, gli stessi studenti e i loro genitori: appare dunque evidente che detti centri saranno diretta emanazione dell'istituto scolastico che li controllerà e ne deciderà orientamento e sorte.

Nel caso (auspicatissimo) di attività sportive oltre l'orario scolastico, occorreranno preventive convenzioni di fruizione dell'impianto sportivo in accordo con l'ente locale proprietario, questione che sicuramente porterà la dottrina in materia a fornire valutazioni e comparazioni fra il classico affidamento competitivo previsto dal Codice degli Appalti o la co-programmazione introdotta dagli articoli 55 e 56 del Codice sul Terzo Settore (sebbene il Consiglio di Stato abbia già suggerito alle Amministrazioni di valutare caso per caso se propendere per la prima o la seconda via, a seconda di un complesso concorso di elementi giuridici, tecnici ed economici).

Il comma 5 dell'articolo 2 riconosce l'esclusiva competenza dell'insegnamento delle attività

sportive nei centri scolastici dei laureati in Scienze Motorie e dei diplomati Isef, salva la possibilità di prevedere con decreto la validità dei requisiti di ulteriori profili professionali.

Su tale aspetto potrebbe (ri)aprirsi una disputa (forse anche politica?) fra, da una parte, chi sostiene che l'insegnamento dello sport debba essere erogato solo da chi proviene dal percorso universitario (se non altro per tentare apprezzabilmente di creare una nuova professionalità nella scienza sportiva), e, dall'altra, gli enti sportivi i quali, invece, definiscono istruttori e allenatori i soggetti che abbiano frequentato corsi tecnici e/o sostenuto esami abilitanti tenuti dagli enti medesimi, indipendentemente dal percorso individuale di studi: in questo secondo alveo è facile individuare le federazioni nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI i cui regolamenti prevedono l'abilitazione all'insegnamento per i titolari di brevetti sportivi o titoli assimilati.

Ma l'articolo 2 non si cura della potenziale disputa e si assume il rischio di offrirci un innovativo quadro d'insieme: nel porsi l'obiettivo di sviluppare la pratica sportiva in tutte le scuole, attinge a modelli organizzativi del Terzo Settore ponendoli sotto il coordinamento degli organismi didattici, non senza ignorare i suggerimenti provenienti dall'associazionismo sportivo territoriale, così invitando a cogliere il comun denominatore fra contesti molto diversi.

In fondo a questo intrigante esercizio la delega pone una novità nella novità, riconoscendo espressamente una "specialistica" che, con il tempo e il dovuto approccio costruttivo, potrebbe affermarsi e confluire in una nuova figura professionale: la norma infatti affida la didattica nei centri sportivi scolastici "*esclusivamente a laureati in scienze motorie o diplomati presso gli ex istituti superiori di educazione fisica*", salvo che il MIUR non intenda estendere le prerogative ad altre categorie di soggetti.

Il riferimento a ciò è facilmente rintracciabile nel Capo II articolo 5 della Legge Delega - "*disposizioni in materia di professioni sportive*" - laddove si chiede al Governo di riordinare e riformare il lavoro sportivo addirittura indicandogli l'opportunità di riconoscere dal lato giuridico la figura del laureato in scienze motorie e degli altri soggetti forniti di titoli equipollenti, come espressamente prevede la lettera i) dell'art. 5 comma 1 del testo; non appare casuale il fatto che tale indirizzo sia preceduto dalla lettera b) in materia di riconoscimento sia del principio della specificità dello sport sia del rapporto di lavoro sportivo come già normato in Italia e in Europa, nonché dalla lettera c) nel peculiare ambito dell'individuazione della figura del lavoratore sportivo indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta e della sua esatta collocazione assicurativa, previdenziale e fiscale.

E non appare inconferente quanto chi scrive ha già avuto modo di circostanziare a valle dell'approvazione (avvenuta il 12 luglio 2019) di un CCNL per i lavoratori dipendenti degli impianti e delle attività sportive, sottoscritto da ASI e CNS LIBERTAS enti di promozione sportiva, MSA Manager Sportivi Associati, CONFLAVORO PMI, FIS Federazione Italiana dello Sport e FESICA-CONFAL, applicabile "*nella gestione dei rapporti di lavoro previsti e esistenti negli impianti e nelle attività sportive svolte (...) su tutto il territorio nazionale (per) i rapporti di lavoro che abbiano come finalità la gestione di atleti e/o l'utilizzo di un impianto o di aree destinate allo svolgimento della pratica sportiva, del fitness e del benessere e il relativo personale.*" attraverso l'introduzione di un "*contratto di lavoro atipico o sui generis ovvero di un contratto non espressamente disciplinato dal diritto civile bensì creato nel caso di specie dallo stesso CCNL, in base alle specifiche esigenze delle parti. Ciò in quanto certamente si tratterebbe di un contratto lecito e diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela.*".

Possiamo a questo proposito aprire un inciso utile a individuare **tre focus costituzionali** legati alle prestazioni sportive dilettantistiche:

- 1) la fruizione di agevolazioni fiscali e previdenziali di fatto deroga al concorso alla spesa pubblica in ragione della capacità contributiva individuale (art. 53);
- 2) la ridotta o nulla possibilità di avvalersi del diritto all'assistenza (anche quella sostitutiva della retribuzione in caso di infortunio, malattia e altri impedimenti) e alla previdenza (il diritto alla pensione, che matura proporzionalmente alla durata e all'entità dei versamenti contributivi effettuati durante la carriera), come previsto dall'art. 38;
- 3) il contrasto rispetto al diritto al lavoro e ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato sufficiente ad assicurare al nucleo familiare un'esistenza libera e dignitosa, vedi l'art. 37, da cui la necessità che qualcuno ci dica con esattezza se le prestazioni nello sport sono prestazioni di lavoro o semplice attività post-lavorativa, poiché nel primo caso è indubitabile la necessità di statuire *omnia* mansioni e quantum tabellari, forse affievolendo la portata delle norme e circolari attenuative dei carichi fiscali e previdenziali legate all'apporto "per diletto", mentre nel secondo emerge l'urgenza di fermare un forse troppo punitivo orientamento giurisprudenziale che va ad occupare gli spazi vuoti di una normazione carente in materia di (dopo)lavoro sportivo sancendo che tasse e contributi sono dovuti nella stragrande maggioranza dei casi (ecco la necessità di evitare "casi": va introdotta una regolamentazione definitiva cui tutti possano ispirarsi e che tutti possano finalmente osservare senza timore di contestazioni).

Le varie norme regionali sull'impiantistica sportiva e sulla pratica motoria tendono generalmente ad affidare al laureato in scienze motorie la responsabilità e il coordinamento fra l'impianto e le attività motorie ivi svolte, semmai lasciando che le discipline sportive riconosciute dal CONI praticate tramite associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate ad una federazione nazionale o ente di promozione sportiva restino normate dai regolamenti tecnici del CONI e degli enti di affiliazione, evidentemente non solo in riguardo alle caratteristiche e dimensioni dell'impianto bensì anche ai profili e titoli abilitativi di istruttori e allenatori.

Dunque in ambito regionale è già affermata la qualificazione professionale dei laureati in scienze motorie, i quali tuttavia non mancano di reclamare "oltre" il riconoscimento della loro preparazione adducendo in particolare il percorso e il contenuto di una laurea rispetto a un brevetto o diploma rilasciato da una federazione nazionale o ente di promozione sportiva, argomento affatto banale dalla cui analisi potrebbe emergere la complementarità dei due ambiti.

Soffermandosi sul piano tecnico potremmo intanto riconoscere che esistono persone portate e altre non portate in riguardo alla capacità di lettura tattica di una competizione, di interrelazione con gli atleti, di carisma, qualità senz'altro legate all'esperienza personale e all'intuito innato più che al percorso di studi, anzi tendenzialmente si iscrive ad un corso federale per istruttore o allenatore solo chi abbia già dimostrato "sul campo" (è proprio il caso di dirlo) di avere le doti anzidette. Emblematico il caso dell'attuale allenatore dell'Inter Antonio Conte: centrocampista dotato di grande visione di gioco e di carattere da leader che gli permise di conquistare la fascia di capitano nella Juventus, atleta di punta della Nazionale italiana; completato il corso FIGC per allenatore professionista, resta umile e accetta la vicepanchina nel Siena di Di Canio, poi diviene allenatore del Bari riportandolo in serie A, quindi approda alla panchina della Juventus con tre scudetti e due Supercoppe italiane;

commissario tecnico della nazionale italiana, allenatore del Chelsea (con cui ha vinto un campionato e una Coppa di Lega), infine laureato in Scienze Motorie a completare un percorso professionale ricco di meriti e di soddisfazioni. Ecco: l'esempio racconta un possibile percorso e mostra l'anzidetta complementarità fra patentino federale e laurea pur evidenziando che senza doti personali le possibilità di carriera nello sport si riducono, ma ciò non toglie che parte del mondo dei laureati in scienze motorie vorrebbe addirittura l'esclusiva della didattica in ambito sportivo dilettantistico, per via della conoscenza ad ampio raggio garantita dalla provenienza universitaria che renderebbe tali soggetti fra i più idonei ad allenare addirittura minori e altre categorie "deboli".

L'ordinamento sportivo italiano prevede attualmente la pratica di 385 discipline individuate dal CONI attraverso le delibere di cui si è parlato commentando l'articolo 1: sono sostanzialmente quelle riconosciute dal CIO e da SportAccord integrate con talune previste da singole Federazioni Nazionali e Discipline Sportive Associate; l'elenco non comprende yoga, pilates, crossfit, spinning, idrobike, poker sportivo, burraco, krav maga, sebbene alcune di queste attività siano state poi reintrodotte da qualche federazione all'interno di più vasti percorsi allenanti.

Va rammentato che a monte del riordino delle discipline operato dal CONI è collocata la Circolare 1/2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che poneva a carico di detti organismi il mandato a individuare chi dovessero essere i soggetti legittimati ad essere retribuiti con il c.d. "rimborso sportivo", quali fossero le discipline per le quali potessero essere erogati detti emolumenti e quali caratteristiche dovessero avere i club abilitati a intrattenere tali rapporti dilettantistici remunerabili in regime di defiscalizzazione e decontribuzione.

A valle della succitata circolare si è effettivamente iniziato ad assistere ad un progressivo coordinamento fra il Registro nazionale CONI delle associazioni e società sportive dilettantistiche, l'elenco delle discipline riconosciute e una sorta di "mansionario sportivo" costituito da eterogenee emanazioni regolamentari di distinte FSN e EPS: probabilmente è da qui in poi che la coorte dei laureati in scienze motorie ha aumentato il volume delle proprie istanze, al prender atto che si stava formando un nuovo contenitore tecnico-amministrativo non contemplativo di espresse esclusive per gli universitari.

Del resto, non sarebbe stato (e, ragionevolmente, si ritiene non sia) possibile inserire siffatta novità senza prima intervenire sulle norme dell'ordinamento sportivo che affidano a Federazioni, Enti di Promozione e Discipline Sportive Associate lo svolgimento e la promozione dell'attività sportiva (federazioni: art. 20 statuto CONI), degli sport tradizionali (discipline associate: art. 24 statuto CONI) e delle attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative (enti di promozione: art. 26 statuto CONI); tali organismi, a loro volta, sono deputati a organizzare corsi abilitanti per istruttori-allenatori sportivi in singole discipline, secondo direttive provenienti dalla federazione d'appartenenza e tenendo conto delle caratteristiche tecniche legate alla qualifica da raggiungere: se è ormai prassi diffusa che se l'iscritto ad un corso abilitante è laureato in scienze motorie otterrà un maggior punteggio finale rispetto a chi sia sprovvisto di titoli di studio, non ricorre affatto l'ipotesi di escludere chi non sia laureato.

Ad oggi la laurea in Scienze Motorie è base indispensabile per l'insegnamento scolastico dell'educazione fisica: forse per questo nella Legge Delega osserviamo che solo a chi l'abbia conseguita verrà affidata la didattica nei nuovi "centri sportivi scolastici", pur non potendo escludere di leggere fra le righe della norma l'intenzione di intervenire anche nei meccanismi di abilitazione all'insegnamento delle discipline sportive dilettantistiche, se e nella misura in cui si potrà davvero riconoscere dal lato giuridico la figura del laureato in scienze motorie e

degli altri soggetti forniti di titoli equipollente, pur non ancora conoscendo la posizione delle federazioni sportive al riguardo.

Un'ulteriore riflessione riguarda l'onerosità della gestione di un'associazione sportiva: se per ingaggiare istruttori o allenatori dilettanti divenisse obbligatorio rivolgersi a figure professionali, probabilmente vi sarebbe una lievitazione dei costi che potrebbe anche diventare insostenibile per il club, lievitazione a sua volta causata sia dalla remunerazione oraria minima pretesa, sia dalle imposte sui redditi e dai contributi previdenziali gravanti sull'emolumento.

L'impressione è che ancora la coperta sia troppo corta per affrontare un siffatto cambiamento, ma in ogni caso occorrerà prima di tutto che il Legislatore ci dica cos'è il lavoro sportivo e in quali ambiti esso può continuare a fruire delle agevolazioni fiscali e contributive; in realtà il maggior auspicio sarebbe di poter trovare nei decreti attuativi anche un'interpretazione autentica su tali temi, finalizzata a risolvere i numerosi contenziosi in corso dall'esito spesso dirompente come nel caso della recente Cassazione 21535/2019 che attrae alla sfera previdenziale i compensi corrisposti ad istruttori dilettanti nell'ambito del fitness laddove tale definizione viene tradotta in “cura dell'esercizio fisico” e quindi di natura commerciale (dimostrando di ignorare la delibera CONI , richiamando altresì precedenti pronunzie dove si parla di “fine di lucro” la cui assenza va comprovata dal club, a niente valendo la sua iscrizione al registro CONI, probabilmente ignorando che l'articolo 14 del Regolamento CONI sugli impianti sportivi (delibera 149/2008) include espressamente il fitness fra le attività praticabili quindi ammesse e lo definisce quale “*l'insieme delle attività motorie finalizzate al raggiungimento di una superiore capacità fisiologica o funzionale e al mantenimento del benessere fisico e dello stato di forma fisica ideale dell'individuo*”.

Dunque ci aspettiamo a maggior ragione che parli il Legislatore e non il Giudice.

Articolo 3 – sul titolo sportivo

Disciplina del titolo sportivo

1. La cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo, definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale, qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati, sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società cedente. In caso di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di una società sportiva, la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo medesimo sono condizionati, oltre che al rispetto delle prescrizioni della competente federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata, al versamento del valore economico del titolo, accertato ai sensi del primo periodo, ovvero alla prestazione di un'idonea garanzia approvata dall'Autorità giudiziaria precedente.

2. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i loro statuti ai principi di cui al comma 1.

L'articolo 3 della Legge 86 definisce il **titolo sportivo** “*l'insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva [non necessariamente dilettantistica, n.d.a.] ad una determinata competizione nazionale, qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati*”.

Sulla portata **nazionale** della competizione cui il club partecipa, divenendo evidentemente dirimente per l'assoggettamento o meno alla norma qui esaminata, occorrerà attendere precisazioni dalle varie federazioni sportive.

Indubbiamente il Legislatore ha inteso non circoscrivere gli effetti della norma ai soli sport professionistici (oggi Calcio, Ciclismo, Golf e Pallacanestro), rilevando – ahimè - come l'insolvenza sia fenomeno esteso anche ad altre discipline, svolte da società dilettantistiche ma talvolta anche da associazioni.

Due riflessioni volte semplicemente a incuriosire il nostro paziente Lettore.

La prima.

Pensiamo ai club che partecipano esclusivamente a competizioni o tornei a valenza regionale o inferiore: se prendiamo ad esempio la Lega Nazionale Dilettanti FIGC sappiamo che la Serie D è articolata in fasi regionali in funzione della promozione alle fasi nazionali, mentre il campionato di Eccellenza è strutturato solo in fasi regionali (è il secondo campionato dilettantistico per importanza e il maggiore a livello regionale); dunque per una squadra di Eccellenza possiamo ritenere non applicabile la norma qui esaminata?

La seconda, un po' più provocatoria.

Se il titolo sportivo è legato alla partecipazione ad una competizione nazionale, allora la suddetta squadra iscritta al campionato di Eccellenza non vanta un titolo sportivo? E se viene promossa in Serie D si trova “magicamente” a poter vantare il titolo sportivo?

Al momento non cerchiamo risposte, auspicando il solerte lavoro federale.

L'articolo 3 sottopone la *cessione*, il *trasferimento* o comunque l'*attribuzione* del **titolo sportivo**, alla preventiva determinazione del suo valore economico mediante perizia giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale competente.

Va evidenziato che la norma non rimanda ad alcun decreto attuativo e dispone l'adeguamento degli statuti del CONI e delle federazioni (pur senza imporre un termine e prevedere sanzioni in caso di inottemperanza), dunque è immediatamente esecutiva e potrebbe rapidamente materializzarsi (più che mai adesso, in vigenza delle criticità causate dalle misure anti-contagio) sui tavoli dei Presidenti di Tribunale in forma di istanze per la nomina di un perito, ponendo da subito il problema di quali metodologie estimative siano idonee per tradurre il titolo in un valore finanziario, tenuto conto che gli asset intangibili – il “capitale nascosto” - possono essere economicamente sfuggitivi e poco misurabili ma certamente rappresentano un *added value* agli occhi dell'investitore o semplicemente del proprietario, dunque affidarne la determinazione a chi possa garantire pubblica fede – soprattutto in ambito preconcorsuale e concorsuale – è indubbiamente corretto e si ritiene contribuirà fra l'altro a contenere i rischi di doping finanziario nello sport.

Il principio contabile OIC 24 sulle Immobilizzazioni Immateriali, definite *attività normalmente caratterizzate dalla mancanza di tangibilità, costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo*”, evidenzia la necessaria individuazione di un **costo sostenuto** per ottenere il valore pluriennale da iscrivere a bilancio, da cui la possibilità per la società sportiva ricevente di arricchire l'attivo patrimoniale qualora abbia acquisito il titolo sportivo a fronte di un prezzo e, per il club trasferente, di rilevare una plusvalenza ove la transazione si avvenuta a corrispettivo superiore al valore netto contabile, immaginando quest'ultimo pari a zero in moltissime piccole e medie realtà sportive non certo per effetto di

ammortamenti bensì per la difficoltà (impossibilità?) a valorizzare il proprio titolo sportivo conquistato sul campo torneo dopo torneo.

Al paragrafo 50 del principio contabile 24 è specificato che i beni immateriali sono rilevati in bilancio, una volta soddisfatta la definizione di bene immateriale più sopra fornita, quando:

- l'avente causa acquisisce il potere di fruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene immateriale; dunque se il titolo sportivo non genera benefici di natura economica può emergere una criticità contabile, ma è ragionevole ritenere che quel titolo sportivo sia in grado di portare ad esempio sponsor e spettatori e quindi di assicurare proventi;
- il costo è stimabile con sufficiente attendibilità; problema superato dalla perizia giurata di un esperto nominato dal Tribunale.

Il paragrafo 53 precisa che i beni immateriali ricevuti a titolo gratuito non sono iscrivibili in bilancio, sia per mancanza del sostenimento del costo di acquisto, sia perché generalmente non è possibile individuare elementi valutativi attendibili; tuttavia la perizia giurata di un esperto del Tribunale è necessaria anche per i trasferimenti non onerosi del titolo sportivo (così recita il comma 1 dell'art. 3 della nostra Legge 86), pertanto, una volta acquisita la relazione di stima, si ritiene legittimo verificare ad esempio se al valore del titolo concorrano sia elementi attivi che passivi, se dall'acquisizione del titolo derivi il successivo sostenimento di passività, se il trasferimento in sé comporti oneri almeno di natura amministrativa.

Successivamente la norma fornisce una specifica legata al caso di società sportiva in stato di insolvenza giudizialmente accertato: in tale contesto si potrà cedere, trasferire o attribuire il titolo secondo le modalità regolamentari della federazione di appartenenza (inciso che ovviamente vale anche al di fuori del caso di insolvenza, sebbene la formulazione testuale appare riferirlo esclusivamente allo scenario concorsuale), previo versamento del valore in denaro o prestazione di idonea garanzia approvata dall'autorità giudiziaria precedente.

Sul concetto di insolvenza occorre una riflessione, poiché il Legislatore potrebbe non essere stato sufficientemente preciso e probabilmente dovrà apportare una manutenzione alla norma.

Sia l'articolo 5 dell'attuale R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare) che l'articolo 2 del nuovo D. Lgs 14/2019 (il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, che entrerà in vigore dal 1/9/2021 come disposto dal D.L. 23/2020) definiscono “*insolvenza*” *lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*”.

Secondo la Legge Fallimentare, lo stato di insolvenza è accertato dal Giudice nello stesso procedimento in cui decide sul fallimento, a seguito istanza presentata da uno o più creditori, dello stesso debitore o del Pubblico Ministero; tale stato può essere accertato anche separatamente e indipendentemente dal fallimento, quando ad esempio l'impresa sia una cooperativa, soggetta a liquidazione coatta amministrativa.

Con il nuovo Codice della Crisi di Impresa, lo stato di insolvenza è accertato dal Giudice a seguito di domanda volta ad accedere ad una procedura regolatrice della crisi, e in tal caso l'istanza proviene dallo stesso debitore, oppure alla procedura di liquidazione giudiziale (sostitutiva del vecchio “fallimento”) con istanza del debitore, degli organi e delle autorità con potere di controllo e vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori oppure del Pubblico Ministero.

Con le modifiche del 2005 – 2010 alla Legge Fallimentare è stato introdotto lo “*stato di crisi*” quale presupposto per accedere al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione, tanto che il Tribunale esprime una valutazione in tal senso nel giudizio preliminare di ammissibilità ma non è esentato dal rinnovarla nella successiva fase di

omologazione; se è vero che manca una definizione giuridica di “crisi”, non possiamo non considerare che se la Legge Fallimentare la avesse intesa del tutto sovrapponibile a quella di “insolvenza” avrebbe adottato anche lo stesso vocabolo; oltretutto quest'ultima presenta profili diversi a seconda dell'approccio civilistico-commerciale oppure concorsuale che s'intende assumere, stante la sua sostanziale irreversibilità concepita nel primo ambito (tanto che il codice civile la contrappone alla temporanea inadempienza) e la sua, invece, correlazione con l'impossibilità di adempiere “regolarmente”, da cui la possibile temporaneità di tale stato, per il quale – non per niente - esistono procedure concorsuali alternative e meno invasive rispetto al “drastico” fallimento.

Fortunatamente il Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, all'articolo 2, fornisce alcune definizioni chiarificatrici, ma solamente (testuale) ai fini del Codice stesso.

Anche la Legge 3/2012 sulle procedure da sovraindebitamento ci aiuta a meglio definire il contesto.

Art. 2 del D. Lgs 14/2019

Definizioni

1. **Ai fini del presente codice** si intende per:

- a) «**crisi**»: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;
- b) «**insolvenza**»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- c) «**sovraindebitamento**»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- d) «**impresa minore**»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348;

Art. 6 Legge 3/2012

Finalità'

1. Al fine di porre rimedio alle **situazioni di sovraindebitamento non soggette ne' assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali**, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo.

2. Ai fini del presente capo, per «**sovraindebitamento**» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Art. 7

Presupposti di ammissibilità'

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4. Il piano prevede le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se

suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

2. La proposta è ammissibile quando il debitore: a) non è assoggettabile alle procedure previste dall'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi.

Sintetizzando, a seguito dell'accertamento dello stato di insolvenza, il Giudice dichiara il fallimento (la futura liquidazione giudiziale) del debitore ove egli presenti alcuni requisiti congiunti: eserciti cioè un'attività imprenditoriale con attivo pari almeno a 300mila euro, ricavi pari almeno a 200mila euro, debiti pari almeno a 500mila euro.

Se non è rilevabile lo stato di insolvenza o se il debitore presenta parametri inferiori a quelli appena indicati, varranno le procedure alternative al fallimento (o alla futura liquidazione giudiziale) mirate alla “composizione della crisi da sovraindebitamento” (la già citata Legge 3/2012): il competente Organismo presso la locale Camera di Commercio che affianca al debitore un professionista “Gestore della Crisi”, sotto vigilanza del Tribunale; la procedura prevede la liquidazione del patrimonio societario o di sua parte, destinando il ricavato a soddisfare i creditori.

Giova rammentare che è imprenditore (art. 2082 del codice civile) *colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi*; “professionalmente” cioè in modo sistematico e abituale, anche parzialmente durante l'anno ma costante negli anni e ancorché l'attività non sia quella principale svolta dal soggetto; “attività economica” ovvero tale da consentire di conseguire ricavi per coprire i costi e possibilmente garantire un margine; “organizzata” cioè caratterizzata dalla combinazione dei fattori produttivi, sia personali (apporto del titolare, lavoro dei dipendenti) sia reali (capitale apportato) seppur l'organizzazione non sia elemento essenziale per definire l'imprenditore (ad esempio l'agente di commercio agisce in proprio senza organizzazione stabile, eppure è un imprenditore); fine di “scambio di beni e servizi” ovviamente in cambio di corrispettivi.

Veniamo al nostro sport.

Per quanto fin qui detto, è indubitabilmente attività imprenditoriale quella esercitata da un club sportivo da cui derivino ricavi commerciali (es. sponsorizzazioni, biglietteria, somministrazione di alimenti e bevande); occorre fare attenzione al fatto che una società di capitali sportiva dilettantistica consegue ricavi che il codice civile (Libro V) inquadra comunque nell'attività di impresa, dunque ai fini delle valutazioni commerciali e concorsuali rientrano nel novero anche quei proventi istituzionali e/o da borsistica che la norma fiscale decommercializza (art. 148 DPR 917/86).

Tutto questo preambolo per arrivare ad una riflessione: siamo sicuri che l'articolo 3 della Legge Delega 86 intenda intervenire nel limitato caso di **insolvenza accertata giudizialmente**, posto che gli istituti alternativi alla Liquidazione Giudiziale (cui potrebbe essere sottoposto un club che non presenti i parametri di fallibilità sopra visti) non sono necessariamente affidati alla pronuncia del Giudice? E addirittura che l'intenzione della norma sia rivolta al solo caso di insolvenza e non anche a quello di **crisi**, scenario anch'esso previsto dal nuovo Codice concorsuale e sicuramente attinente il contesto sportivo, forse più del primo?

In virtù di ciò che si è appena esposto, infatti, non è peregrino pensare che un club sportivo possa presentare uno stato di crisi molto più preoccupante di quanto non potrebbe esserlo uno stato di insolvenza, o comunque che, nonostante la sua non fallibilità per mancato superamento dei parametri visti, il suo indebitamento sia particolarmente grave: come mai questa casistica (peraltro non infrequente nello sport) pare non interessare al Legislatore delegante?

Probabilmente la norma è stata scritta in considerazione della sola “vecchia” Legge Fallimentare - che fra qualche mese andrà comunque in pensione - senza tener conto dei nuovi contesti concorsuali introdotti e regolamentati dal nuovo Codice della Crisi di Impresa.

Ecco perché il Vostro autore ritiene che il Legislatore dovrà apportare una “manutenzione” alla norma delegante, posto che essa è immediatamente efficace non richiamando alcun decreto attuativo da attendere.

Norma che, allo stato attuale, prevede in concreto il versamento del prezzo o la dazione di garanzia solamente laddove la società sportiva indebitata sia sostanzialmente sottoposta a fallimento, a favore del quale il versamento o la prestazione di garanzia dovranno essere eseguiti: il contesto, francamente, appare insufficiente per tutelare davvero il titolo sportivo.

Se poi volessimo introdurre un ulteriore spunto di riflessione, dovremmo chiederci **a chi** vada versato tale prezzo: secondo i regolamenti federali vigenti il titolo sportivo appartiene alla Federazione che autorizza la partecipazione al campionato nazionale, da cui l'ipotesi che essa, per ottenere il pagamento, debba inoltrare domanda di ammissione allo stato passivo della procedura instaurata a seguito dell'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza e, assieme ad essa (indipendentemente dalla cessione onerosa o gratuita), l'ulteriore domanda di restituzione del titolo stesso in quanto bene immateriale momentaneamente acquisito all'attivo concorsuale.

Ecco: se il Legislatore delegato volesse regalarci un approfondimento su questo aspetto, sarebbe molto apprezzato dagli addetti ai lavori.

Proseguendo, si noterà come il procedimento di valutazione debba essere (i) affidato ad uno specifico esperto nominato dal Presidente del Tribunale e (ii) suggellato da giuramento: una doppia garanzia di pubblica fede (in analogia con le CTU incardinate nei giudizi) con cui il Legislatore ha evidentemente voluto fornire la massima tutela e vigilanza al titolo da trasferire, *in primis* nei riguardi dell'interesse pubblico e di quello sportivo.

Si ritiene che il ricorso per la nomina dell'esperto che valuti il titolo sportivo debba essere presentato presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, Giudice competente per assistere e tutelare le parti nel compimento di un negozio giuridico non oggetto di procedimenti contenziosi.

Il ricorso verrà sottoscritto dal legale rappresentante della società sportiva proprietaria del titolo, in ciò autorizzato con delibera dell'organo di gestione societaria, salvo che lo statuto non preveda addirittura l'assenso assembleare.

In caso di insolvenza accertata dal Giudice, si ritiene che il ricorso debba essere presentato dal curatore – commissario – liquidatore, soggetto preposto alla procedura instaurata, previa autorizzazione del Giudice ad essa assegnato; negli altri casi il ricorso verrà sottoscritto dallo stesso legale rappresentante della società in quanto conserva i propri poteri durante il procedimento di composizione della crisi.

UN PO' DI STORIA - Sovviene a questo punto la possibilità di ricordare il cosiddetto “Lodo Petrucci”, dal nome del presidente del CONI che assunse la paternità di un intervento

normativo particolarmente importante nel calcio professionistico, inserito nelle NOIF all'articolo 52 comma 6, oggi abrogato.

In sintesi, la norma consentiva di riassegnare il titolo sportivo di una società calcistica, cui fosse rifiutata l'affiliazione federale, ad altra società della stessa città su richiesta del Sindaco, con diritto a partecipare al campionato di categoria immediatamente inferiore.

Furono i fatti attorno al fallimento della Fiorentina del 2002 a fornire al presidente Petrucci lo spunto per normare il contesto.

La nuova *Srl Fiorentina 1926 Florentia*, costituita il 1 agosto 2002 dall'allora Sindaco fiorentino Domenici e dall'attuale Presidente del Consiglio Regionale della Toscana Eugenio Giani, all'epoca assessore allo sport del comune di Firenze (soci per due giorni: già il 3 agosto 2002 entrava la famiglia Della Valle), venne autorizzata dalla FIGC a iscriversi al campionato di serie C2 al posto della Cavese (retrocessa in Serie D per illecito sportivo); tale autorizzazione fu concessa per la tradizione sportiva di fatto trasferita dalla vecchia ACF Fiorentina Spa alla nuova Florentia.

Con la vittoria nel campionato di C2, i Viola poterono iscriversi al campionato di Serie B per meriti sportivi, grazie ad un varco causato dal blocco delle retrocessioni del campionato di B (poiché il TAR non poté pronunciarsi tempestivamente su alcuni ricorsi dai cui esiti dipendevano le sorti di alcune squadre in bilico fra la Serie B e la Serie C1) e il fallimento del Cosenza che liberò un posto nella serie cadetta.

Nel maggio 2004 venne approvato il “Lodo Petrucci”, secondo cui, nel caso di società esclusa da un campionato professionistico ma capace di vantare meriti sportivi (l'iscrizione per almeno cinque anni fra i professionisti o per quindici anche non consecutivi) cui fosse subentrata una nuova società cittadina non in continuità dirigenziale con quella esclusa e in possesso di garanzie finanziarie, quest'ultima non ereditava il marchio della prima ma poteva iscriversi al campionato di categoria immediatamente inferiore a quello cui aveva partecipato la squadra esclusa, seppur subendo lo svincolo di tutti i giocatori.

Chiudendo questa parentesi di ricordi particolarmente vivi nel cuore viola del Vostro autore (non me ne sia fatta una colpa), preme invitare a fare attenzione sul fatto che la determinazione giurata del valore del titolo sportivo da parte di un esperto nominato dal Tribunale non appare – per come è formulata la norma – vincolare l'ammontare del prezzo di cessione, che resta concordato fra club cedente e club acquirente: avvalora questa interpretazione il fatto che la perizia è disposta anche in caso di cessione **gratuita**, dunque se fosse obbligatorio rispettare il valore di stima non potrebbero più esistere i trasferimenti non onerosi.

Allora: norma vuole che si trasferisca solo dopo che un perito abbia individuato il valore ma senza imporre alcun legame fra corrispettivo e *quantum* periziato; caso leggermente a sé l'eventuale cessione in seno a procedura concorsuale, dove il Giudice potrà fissare il valore di cessione (all'asta o a trattativa privata) basandosi sempre sulla stima ottenuta, ma, nuovamente, nella libertà di determinare maggiorazioni o ribassi purché salvaguardando gli interessi dei creditori.

Fuori dal descritto caso concorsuale, si ritiene che l'articolo 3 allora intervenga a fornire un supporto per la valutazione della solidità patrimoniale delle società concorrenti al trasferimento del titolo e, ancora più convintamente, a scongiurare “furbate” o illeciti finanziari: la perizia sarà dunque un valido strumento in mano ai sindaci revisori per capire se una transazione possa avere profili di opacità, ricordando cosa è ripetutamente accaduto nei casi di cessione reciproca dei cartellini a prezzi sopravvalutati, consentendo ai bilanci di “respirare” grazie a plusvalenze di fatto solo apparenti.

Giova in ultimo rammentare che il TAR Lazio con sentenza 9668/2004 ha stabilito che il

titolo sportivo è una qualità inerente alla posizione di status che questi riveste nei confronti e nell'ambito dell'organizzazione settoriale di cui fa parte: esso è pertanto legato all'Ordinamento sportivo e probabilmente è in questo habitat che dovremo sviluppare ulteriori riflessioni sull'articolo 3.

L'ultimo comma dell'art. 3 dispone che CONI, Federazioni sportive e Discipline associate adeguino i loro statuti ai principi stabiliti al comma 1.

In realtà, probabilmente, il contenuto della descritta disposizione va inteso riferito (anche) ai regolamenti federali, quelli che più propriamente contengono le norme di circolazione del titolo sportivo: perdoniamo questa “distrazione” del Legislatore e andiamo a vedere in proposito le indicazioni di tre delle principali federazioni sportive italiane, sia per capire dove ciascuna di esse dovrebbe intervenire per adeguare il regolamento all'indicazione contenuta nel comma 2 dell'articolo 3, sia per aver chiara la portata innovativa della norma contenuta nella Legge Delega.

FIGC NOIF

Art. 52 Titolo sportivo

1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.

2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.

3. Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere **attribuito**, entro il termine della data di presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di due giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:

1) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza;

2) di avere ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C.;

3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fidejussione bancaria a prima richiesta;

4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;

5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fidejussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fidejussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

4. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la società in liquidazione appartenga alla Lega Dilettanti e che la nuova aspirante al titolo si accoli ed assolva gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene revocata l'affiliazione.

5. In caso di fusione a norma dell'art. 20, alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di scissione o conferimento dell'azienda sportiva a norma dell'art. 20, il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alla società derivante dalla scissione che prosegue l'attività sportiva ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto previsto in ambito dilettantistico dal comma 6 della medesima disposizione.

FEDERBASKET REGOLAMENTO ORGANICO

Art.139 - Morosità di Società

(del. n. 7 - CF 14/07/2017 - del. n. 104 - CF 06/10/2017 - del. n.333/2018 C.F. 06/04/2018)

1. Il mancato pagamento dei contributi federali nei termini stabiliti dai competenti organi federali comporta la declaratoria di morosità.

2. La morosità di una Società viene dichiarata dal Consiglio federale e, qualora non estinta nel termine ultimo fissato dallo stesso, comporta la revoca della affiliazione dalla Federazione della Società morosa, con effetto decorrente dal termine del Campionato in corso al momento del provvedimento, e la esclusione dal diritto di partecipazione ai Campionati federali.

3. La morosità di una Società, dichiarata dal Consiglio federale per inadempimento agli obblighi di pagamento stabiliti in uno o più lodi arbitrali resi e disciplinati in base alle norme di cui al presente Regolamento, se non estinta nel termine ultimo fissato dal Consiglio federale nella delibera dichiarativa della morosità, comporta l'irrogazione della sanzione, a carico della Società inadempiente, della penalizzazione di uno o più punti in classifica ai sensi dell'art.53 co.2 Regolamento di Giustizia. A tale scopo, decorso il termine assegnato dal Consiglio federale con la delibera dichiarativa della morosità, senza che sia intervenuto l'adempimento, comprovato dalle liberatorie degli aventi diritto, gli atti vengono trasmessi dalla Segreteria Generale al Tribunale federale. In ogni caso, se la morosità dichiarata ai sensi del presente comma non venga estinta entro il termine dell'anno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata, il Consiglio federale, provvederà a revocare l'affiliazione alla Società morosa con effetto decorrente dal termine del Campionato in corso al momento del provvedimento, e la esclusione dal diritto di partecipazione ai Campionati federali. La Società di cui sia stata revocata l'affiliazione può presentare ricorso alla Giunta Nazionale del CONI a norma dell'art. 4 comma 5 dello Statuto nel termine perentorio di gg. 30 (trenta) dalla comunicazione della delibera del Consiglio Federale.

4. La revoca della affiliazione e l'esclusione dal diritto di partecipazione ai Campionati, conseguente alla morosità dichiarata e non estinta ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 può essere pronunciata dal Consiglio federale fino al trentesimo giorno antecedente l'effettivo inizio del massimo Campionato cui la Società sia iscritta a partecipare. Il Consiglio federale, sentito il Comitato Regionale di appartenenza, può mantenere l'affiliazione della Società, ove ravvisi casi di forza maggiore o di

eccezionale rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei Campionati.

5. In caso di morosità:

a) il Legale Rappresentante (Presidente del Consiglio Direttivo e/o Amministratore Unico e/o soggetto con qualifica diversa ma comunque individuabile come Legale Rappresentante) della società morosa non potrà tesserarsi a qualsiasi titolo per la Federazione;

b) Il Dirigente Responsabile della società morosa non potrà tesserarsi a qualsiasi titolo per la Federazione per il periodo di anni 3 (tre) a partire dall'inizio dell'anno sportivo successivo alla data della delibera della morosità in caso di morosità relativa ad importi fino ad Euro 30.000/00 (trentamila), avuto riguardo all'entità dei contributi federali non pagati e/o delle somme riportate nei provvedimenti CVA e/o nei lodi arbitrali e non anche degli interessi;

c) i componenti del Consiglio Direttivo della società morosa non potranno tesserarsi a qualsiasi titolo per la Federazione per il periodo di periodo di anni 1 (uno) a partire 54 dall'inizio dell'anno sportivo successivo alla data della delibera della morosità in caso di morosità relativa ad importi fino ad Euro 30.000/00 (trentamila), avuto riguardo all'entità dei contributi federali non pagati e/o delle somme riportate nei provvedimenti CVA e/o nei lodi arbitrali e non anche degli interessi;

d) Il Dirigente Responsabile della società morosa non potrà tesserarsi a qualsiasi titolo per la Federazione per il periodo di anni 5 (cinque) a partire dall'inizio dell'anno sportivo successivo alla data della delibera della morosità in caso di morosità relativa ad importi superiori ad Euro 30.000/00 (trentamila), avuto riguardo all'entità dei contributi federali non pagati e/o riportate nei provvedimenti CVA e/o nei lodi arbitrali e non anche degli interessi;

e) i componenti del Consiglio Direttivo della società morosa non potranno tesserarsi a qualsiasi titolo per la Federazione per il periodo di periodo di anni 2 (due) a partire dall'inizio dell'anno sportivo successivo alla data della delibera della morosità in caso di morosità relativa ad importi superiori ad Euro 30.000/00 (trentamila), avuto riguardo all'entità dei contributi federali non pagati e/o delle somme riportate nei provvedimenti CVA e/o nei lodi arbitrali e non anche degli interessi; Nel caso di morosità di una società deliberata dal Consiglio federale ai sensi dei commi 1-2-3 del presente articolo con provvedimento che dovrà espressamente contenere esplicito riferimento ai divieti di tesseramento per i soggetti e per i tempi di cui al presente comma, la Segreteria Generale della FIP dovrà comunicare la suddetta delibera ai tesserati di cui alle lettere a), b), c) che precedono. Avverso la delibera del Consiglio federale i singoli tesserati direttamente interessati hanno facoltà di proporre ricorso al Tribunale federale in primo grado nel termine perentorio di gg. 30 (trenta) dalla data di comunicazione della delibera stessa.

5. bis In caso di recidiva i tesserati di cui al comma 5) lettere b), c), d) ed e) non potranno tesserarsi a qualsiasi titolo per la Federazione per il doppio del periodo previsto rispetto al ruolo e all'ammontare del debito risultanti al momento della recidiva. In caso di ulteriore recidiva i tesserati di cui alle lettere b), c), d) ed e) non potranno tesserarsi a qualsiasi titolo per la Federazione.

5. Ter Il divieto di tesseramento di cui ai commi 5) e 5 bis) decade nel momento in cui i la morosità della società viene estinta.

6. Il Consiglio federale, in caso di morosità dichiarata ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, e non estinta, può ricorrere all'esercizio dell'azione giudiziaria nei confronti dei responsabili.

Art.140 - Il titolo sportivo

1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della FIP delle condizioni tecniche e sportive che consentono la partecipazione di una Società ad un determinato Campionato.

2. Il titolo sportivo non può essere in nessun caso oggetto di cessione o di valutazione economica.

Art. 140bis - Attribuzione Titolo sportivo senior di Società dilettantistiche

(del. n.35/2019 P.F. 03/06/2019 - del. n.4/2019 P.F. 05/07/2019)

1. Il Consiglio federale può autorizzare l'attribuzione di un titolo sportivo senior che sia stato rilasciato da una Società, alle seguenti condizioni:

a. che il titolo sportivo sia attribuito ad una Società regolarmente affiliata alla FIP ai sensi dell'art.127 del presente Regolamento;

b. che la Società che rilascia il titolo sportivo e la Società interessata all'attribuzione dello stesso titolo, al momento della richiesta, abbiano adempiuto a tutti gli obblighi nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro e delle sue Società affiliate;

c. che la Società che rilascia il titolo sportivo e la Società interessata all'attribuzione dello stesso titolo, al momento della richiesta, abbiano adempiuto ad ogni obbligazione nei confronti dei tesserati, compresi Lodi esecutivi emessi sia dalla Commissione Vertenze Arbitrali che della FIBA;

d. che la Società che rilascia il titolo sportivo e la Società interessata all'attribuzione dello stesso titolo dichiarino di rimanere obbligate in solido per quelle situazioni debitorie riferibili al periodo antecedente l'attribuzione del titolo sportivo che dovessero successivamente emergere tanto nei confronti della FIP quanto dei tesserati;

e. che l'eventuale Società interessata all'attribuzione del titolo sportivo non detenga direttamente o indirettamente partecipazioni nella Società che rilascia il titolo sportivo.

2. Non è possibile richiedere l'attribuzione di titolo sportivo presso un Comune in cui:

- a) vi sia un'Affiliata partecipante allo stesso Campionato ad eccezione delle richieste effettuate da Società nazionali per trasferirsi in città capoluogo di Regione o di Provincia;
- b) vi sia stata la sede di una Società non riaffiliata nelle ultime tre stagioni sportive di cui sia stata dichiarata la morosità dal Consiglio federale ad eccezione delle richieste effettuate da Società nazionali per trasferirsi in città capoluogo di Regione o di Provincia.
3. Non è possibile richiedere l'attribuzione del medesimo titolo sportivo che è stato rilasciato.
4. Non è possibile richiedere l'istanza di ripescaggio in categorie superiori, nella stessa stagione sportiva in cui è effettuata l'attribuzione di titolo sportivo.
5. E' facoltà del Consiglio federale concedere o meno l'autorizzazione al trasferimento di titolo sportivo specificando quali sono le motivazioni in caso di rifiuto.
6. La Società che ha rilasciato il titolo sportivo può, nella stessa stagione sportiva, chiedere l'attribuzione di altro titolo sportivo.
7. La Società che ha avuto l'attribuzione di un titolo sportivo e non ha provveduto a rilasciare il proprio titolo sportivo ad altra affiliata, perde automaticamente il titolo sportivo senior inferiore. Tale titolo rientra nelle disponibilità della FIP.
- 7bis Il contributo d'istituto sarà calcolato a debito della Società cui verrà attribuito il titolo sportivo secondo quanto previsto dal Comunicato dei contributi a carico delle Società.
8. La Società affiliata partecipante al campionato regionale che intende rilasciare il titolo sportivo dovrà presentare la seguente documentazione: a. verbale di Assemblea dei soci contenente la delibera di rilascio del titolo sportivo; b. dichiarazione a firma del Legale rappresentante della Società che attesti l'assenza di obbligazioni in essere verso altre affiliate e tesserati.
9. La Società partecipante ai Campionati regionali potrà rilasciare il titolo sportivo affinché sia attribuito ad altra Società affiliata con sede nell'ambito del territorio della Regione di appartenenza o nel territorio della Regione limitrofa che gestisce il Campionato in cui la Società che intende rilasciare partecipava.
10. La Società affiliata interessata all'attribuzione del titolo sportivo per partecipare ad un Campionato regionale dovrà presentare la seguente documentazione:
- a. Istanza al Consiglio federale presentata entro il termine di iscrizione al Campionato annualmente stabilito nelle Disposizioni Organizzative Annuali in cui manifesta l'interesse all'attribuzione del titolo sportivo rilasciato da una Società;
- b. verbale di Assemblea dei soci contenente la delibera di consenso all'attribuzione del titolo sportivo;
- c. certificazione di disponibilità di un adeguato impianto rilasciata dall'ente proprietario o dall'ente gestore;
- d. rispetto delle condizioni previste dalle Disposizioni Organizzative Annuali nazionali e regionali. Una Società potrà avere l'attribuzione del titolo sportivo da altra Società affiliata con sede nell'ambito del territorio della Regione di appartenenza o nel territorio della Regione limitrofa che gestisce il Campionato cui la Società intende partecipare.
11. La Società affiliata partecipante al Campionato nazionale di Serie B maschile o A1 o A2 femminile che intende rilasciare il titolo sportivo dovrà presentare la seguente documentazione: a. verbale di Assemblea dei soci contenente la delibera di rilascio del titolo sportivo; b. dichiarazione a firma del Legale rappresentante della Società che attesti l'assenza di obbligazioni in essere verso altre affiliate;
- c. liberatorie attestanti l'avvenuto pagamento di ogni obbligazione nei confronti dei tesserati.
12. La Società partecipante al Campionato nazionale di Serie B maschile o A1 o A2 femminile, potrà rilasciare il titolo sportivo affinché sia attribuito ad altra Società affiliata presente sul territorio nazionale.
13. La Società affiliata interessata all'attribuzione del titolo sportivo per partecipare ad un Campionato nazionale di Serie B maschile o A1 o A2 femminile dovrà presentare la seguente documentazione: a. Istanza al Consiglio federale presentata entro il termine di iscrizione al Campionato annualmente stabilito nelle Disposizioni Organizzative Annuali in cui manifesta l'interesse all'attribuzione del titolo sportivo rilasciato da una Società; b. verbale di Assemblea dei soci contenente la delibera di consenso all'attribuzione del titolo sportivo della Società indicata nell'istanza; c. certificazione di disponibilità di un adeguato impianto rilasciata dall'ente proprietario o dall'ente gestore; d. visura camerale; e. fideiussione dell'importo relativo al Campionato cui intende partecipare, previsto dalle Disposizioni Organizzative vigenti.
14. La Società affiliata partecipante al Campionato nazionale di Serie A2 maschile che intende rilasciare il titolo sportivo dovrà presentare la seguente documentazione: a. verbale di Assemblea dei soci contenente la delibera di rilascio del titolo sportivo; b. dichiarazione a firma del Legale rappresentante della Società che attesti l'assenza di obbligazioni in essere verso le altre affiliate; c. liberatorie attestanti l'avvenuto pagamento di ogni obbligazione nei confronti dei tesserati. La Società che rilascia il titolo sportivo per la partecipazione al Campionato di Serie A2 deve rispettare tutte le condizioni previste nella delibera di ammissione per l'iscrizione al campionato successivo con le modalità e i tempi previsti nella stessa delibera; deve inoltre rispettare tutte le condizioni previste nelle Disposizioni Organizzative Annuali.

15. Le Società partecipanti al Campionato nazionale di Serie A2 maschile potranno rilasciare il titolo sportivo ad altra società affiliata presente sul territorio nazionale.

16. La Società affiliata interessata all'attribuzione del titolo sportivo per partecipare ad un Campionato nazionale di Serie A2 maschile dovrà presentare la seguente documentazione:

a. Istanza al Consiglio federale presentata entro il termine di iscrizione al Campionato annualmente stabilito nelle Disposizioni Organizzative Annuali in cui manifesta l'interesse all'attribuzione del titolo sportivo rilasciato da una Società;

b. verbale di Assemblea dei soci contenente la delibera di consenso all'attribuzione del titolo sportivo della Società indicata nell'istanza;

c. certificazione di disponibilità di un adeguato impianto rilasciata dall'ente proprietario o dall'ente gestore;

d. visura camerale;

e. fideiussione dell'importo relativo al Campionato cui intende partecipare, previsto dalle Disposizioni Organizzative vigenti;

f. documentazione prevista nella delibera di ammissione al Campionato di Serie A2 e propedeutica al rilascio di un eventuale parere favorevole della Com.Te.C.

Art.141 - Fallimento della Società e concordato preventivo

1. Qualora la Società appartenente al settore professionistico sia in stato di insolvenza, la Com.Te.C. richiede al Presidente federale l'assunzione dei provvedimenti previsti dalla legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni.

2. In caso di declaratoria di fallimento, il Consiglio federale delibera la revoca dell'affiliazione. Gli effetti della revoca, nel caso in cui il Tribunale disponga la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa della Società fallita, decorrono dal termine dell'anno sportivo nel corso del quale sia stato dichiarato il fallimento, o da quella data anteriore nella quale il titolo sportivo sia stato attribuito ad altra Società.

3. In presenza di una proposta di concordato, la Federazione può autorizzare la prosecuzione dell'attività ove l'assuntore garantisca l'integrale copertura dei relativi oneri e il concordato sia approvato con la maggioranza di cui all'art.128 della legge fallimentare.

FIPAV REGOLAMENTO AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

Art. 17 - Cessione del diritto sportivo: effetti

1. La cessione del diritto sportivo determina, per gli atleti vincolati con l'associato cedente ed interessati al campionato ceduto, la possibilità di richiedere alla Commissione Tesseramento Atleti competente lo scioglimento coattivo del vincolo di cui al successivo articolo 33, secondo le procedure previste nel Regolamento Giurisdizionale. Ai fini della individuazione degli atleti interessati si farà riferimento a quelli iscritti ai referti di gara del campionato disputato dall'associato cedente nella precedente stagione agonistica.

2. Limitatamente ai campionati nazionali di Serie A, maschili e femminili, l'associato che acquisisce il diritto non potrà disputare il campionato in una provincia dove già abbia sede di gioco altro associato ammesso nella stagione precedente al medesimo campionato. Tale limitazione non si applica in riferimento alle città capoluoghi di regione

Articolo 4 – sulla tutela dei tifosi

Organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi

1. All'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, dopo il sesto comma sono inseriti i seguenti:

« Negli atti costitutivi delle società sportive di cui al primo comma e' prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. L'organo e' formato da non meno di tre e non più di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società, che deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilità e di decadenza, tra le quali, in ogni caso, l'emissione nei confronti del tifoso di uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di un provvedimento di condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale riabilitazione o della dichiarazione di cessazione degli effetti pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della citata legge n. 401 del 1989. L'organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci.

Le società sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario alle disposizioni di cui al settimo comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

L'articolo 4 della Legge Delega introduce una novità in seno alla *Legge 91/1981 in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, disponendo che gli atti costitutivi delle società sportive professionistiche prevedano la presenza di un organo consultivo cui delegare la tutela degli interessi specifici dei tifosi attraverso pareri obbligatori ma non vincolanti.

Anche questa norma è immediatamente esecutiva e ne è prevista l'adozione da parte dei club entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima.

L'organo consultivo sarà formato da un numero di membri fra tre e cinque, eletti ogni tre anni dagli abbonati con sistema elettronico, secondo un regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione del club contenente una serie di clausole fra cui l'ineleggibilità e la decadenza di chi sia raggiunto da provvedimento DASPO o da misure derivanti dall'applicazione del Codice delle leggi antimafia e delle misure contro le attività delittuose in occasione di eventi sportivi.

La novità è ben lontana dal concetto di azionariato popolare (modello invece presente ad esempio in Spagna e in Germania) e non va ad incidere sulla gestione privatistica della società sportiva professionistica che i soci hanno delegato al consiglio di amministrazione da essi nominato, tuttavia non va sottovalutato l'ascolto (e anche una certa visibilità cittadina) che l'organismo descritto potrebbe ottenere da parte di una *governance* rivelatasi “disattenta” alle istanze dei tifosi.

Per gli addetti ai lavori la norma non è una novità: essa era inserita all'interno della Proposta di Legge atto Camera n. 2202 del 18/3/2014, a firma (fra gli altri) di quell'ormai ex Sottosegretario Giorgetti che ha lavorato alla Legge Delega 86, nonché dell'On. Bruno Molea presidente di AICS Ente di Promozione Sportiva; il provvedimento del 2014 mirava a introdurre un limite alla proprietà di quote o azioni delle società sportive da parte di un solo soggetto ed a stabilire un canale permanente di informazione fra club e tifoseria con espresso riguardo anche al contenuto dei bilanci; i lavori vennero affidati alla VII Commissione, dove si arenarono nella primavera del 2017.

Concludendo, occorre evidenziare che alla data di redazione del presente lavoro non risulta che le disposizioni introdotte dalla norma siano state recepite negli statuti dei club professionistici, da cui l'ipotesi che neanche sia stata da essi affrontata la regolamentazione dell'organo voluto dal Legislatore.

Articolo 5 – sul riassetto delle disposizioni che regolano vari ambiti dello sport e della pratica sportiva.

Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo.

1. Allo scopo di garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e di riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di disciplina del rapporto di lavoro sportivo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale;
- b) riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico;
- c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificità di cui alla lettera b) del presente comma, della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;
- d) tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività;
- e) valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;
- f) disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo;
- g) riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonché per adeguarle ai principi

riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza;

h) riordino della disciplina della mutualità' nello sport professionistico;

i) riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;

l) revisione e trasferimento delle funzioni di vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e federazioni sportive nazionali, in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti sportivi e federazioni sportive, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;

m) trasferimento delle funzioni connesse all'agibilità' dei campi e degli impianti di tiro a segno esercitate dal Ministero della difesa all'Unione italiana tiro a segno, anche con la previsione di forme di collaborazione della stessa con il predetto Ministero, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;

n) riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali, avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali impiegati in attività' sportive.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai criteri di cui al comma 1, lettere a) ed e), rispettivamente con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Qualora uno o più' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il Capo II della Legge 86 reca “disposizioni in materia di professioni sportive” e con l'art. 5 delega il Governo a provvedere al riassetto delle disposizioni riguardanti gli enti sportivi, sia professionistici che dilettantistici, al fine di garantire che il correlato ambito lavoristico sia esente da disparità di trattamento e al contempo stabile e sostenibile.

Da un lato viene da pensare almeno a due ambiti, quello delle tutele da malattia-infortuni-maternità e quello pensionistico, per il sentito bisogno di difendere il rapporto fra versamenti previdenziali e pensione in un sistema ormai totalmente in regime contributivo che non può prescindere da un equilibrio finanziario di sistema per evitare più possibile di erogare sostegni e provvidenze in carenza o assenza della preconstituita copertura (è il cosiddetto intervento dello Stato a favore del cittadino impossibilitato a lavorare in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia: art. 38 della Costituzione).

Di tale assunto è prova quanto accaduto per effetto degli interventi di sostegno contro la crisi causata dall'emergenza Covid, introdotti a partire dall'articolo 96 del Decreto Legge 18/2020 che prevede un contributo di 600 euro a decorrere dal mese di marzo 2020 a favore dei titolari di un rapporto di collaborazione dilettantistica: l'erogazione di detta provvidenza attinge a fondi che lo stato ha specificamente destinato a finalità assistenziali (sebbene attraverso Sport e Salute Spa anziché tramite gli enti previdenziali pubblici) non direttamente finanziati con versamenti fiscali o previdenziali dei diretti interessati, posto che i collaboratori sportivi sono prevalentemente remunerati con rimborsi caratterizzati da franchigia fiscale ed esonero contributivo, come da Legge 342/2000 che interviene sull'articolo 67 lettera *m* del DPR 917/86 nel contesto poi definitivamente collocato in sfera esentiva dalla Circolare 1/2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Dall'altro lato la delega governativa richiama alla mente un'ulteriore sentita necessità, quella di definire e normare chiaramente e definitivamente il lavoro sportivo, il che darebbe possibilità allo sport dilettantistico di comportarsi non più secondo buona fede, non più per il timore di contestazioni, non più per buon senso, bensì perché finalmente si è giunti a codificare le prestazioni per le quali sia possibile continuare a pagare rimborsi sportivi in esenzione fiscale, da cui per complementarità quelle non riconducibili a tale ambito.

In conseguenza di quanto fin qui esaminato, occorre necessariamente riflettere sulle sorti di una coorte che non versa tasse né contributi e si troverà prima o poi a necessitare di un trattamento pensionistico non preceduto da versamenti previdenziali durante la carriera, così trasformandosi in vera e propria assistenza, da cui la domanda se ciò abbia ancora un senso, soprattutto considerato che a sua volta l'assistenza dello Stato è finanziata dalla fiscalità generale, costituita dalle imposte che i cittadini versano e con le quali oltretutto è alimentata parte delle pensioni Inps.

Insomma, chiediamoci se questo settore del sistema pubblico debba ancora reggersi sulla tassazione di alcuni a beneficio di altri, ribadendo come la Legge 92/2012 (c.d. “Legge Fornero”) abbia sancito l'adozione, per tutte le categorie di lavoratori, del sistema “contributivo” di calcolo pensionistico, secondo il quale l'assegno di quiescenza è commisurato ai contributi ai versati durante il periodo di lavoro e non più parametrato a medie reddituali, principio assolutamente equo che garantisce stabilità al sistema ma che, evidentemente, continua ad esporre emorragie laddove siano erogate pensioni a chi avrebbe potuto alimentare il proprio montante individuale durante la carriera.

La soluzione è nella Delega attuativa consegnata al Legislatore, il quale si ritiene dovrà più

che mai attenuare l'ascolto di quelle istanze di parte volte a mantenere elevata (se non addirittura ad elevare ulteriormente) la franchigia fiscale sui rimborsi sportivi, posto che diecimila euro l'anno (il limite di esonero Irpef per le prestazioni dilettantistiche) corrispondono a ottocentotrentatré euro mensili, più o meno quanto percepisce un lavoratore dipendente half-time, con la differenza che quest'ultimo subisce prelievi fiscali e previdenziali e concorre secondo equità alla spesa pubblica (articolo 53 Cost.), situazione che fra l'altro consente di finanziare il suo stesso diritto a indennità di malattia, infortuni, quiescenza, ecc. (articolo 38 Cost.): questo contesto è oggi estraneo allo sportivo dilettante.

Si potrebbe allora provare a svolgere un esercizio di determinazione dei limiti di esonero fiscale e contributivo alle prestazioni dilettantistiche in almeno due modi, anche intersecati fra loro: il primo, prevedere che il limite entro cui garantire esoneri fiscali e contributivi a una prestazione dilettantistica sia allineato a quelli (inferiori) attualmente previsti per altre tipologie di reddito (no-tax area? Limite di tassazione e contribuzione per le prestazioni occasionali?); il secondo, stabilire che le prestazioni dilettantistiche siano tali quando le prestazioni offerte a uno o più club non superino, ad esempio, le tre ore giornaliere e comunque le quindici settimanali; il tutto magari stabilendo eccezioni soggettive per categorie come gli studenti, i pensionati, i disoccupati e inoccupati, e così via.

Successivamente si potrebbe (dovrebbe?) fissare la misura della tassazione reddituale e contributiva sull'eccedenza rispetto alle franchigie anzidette: mentre sulla prima non v'è dubbio che il riferimento siano le vigenti aliquote Irpef, sulla seconda va svolta una riflessione di ampia portata, legata cioè al rapporto fra contribuzione e prestazione pensionistica, nell'ottica della sostenibilità del fondo previdenziale ma anche dell'adeguatezza dell'assegno da dover restituire all'ormai ex sportivo dilettante e del numero di annualità che, indipendentemente dall'entità versata, consentano di raggiungere il diritto alla pensione. Non si può infatti ignorare, come più sopra evidenziato, che in regime contributivo la prestazione pensionistica è la mera trasformazione in rendita finanziaria di un montante accumulato negli anni e progressivamente rivalutato per effetto dell'inflazione e dei rendimenti conseguiti, da cui l'inevitabile necessità di iniziare prima possibile a versare i contributi, posto che proprio i primi sono quelli sottoposti al maggior processo di rivalutazione anno dopo anno. L'intervento saggio del Legislatore potrebbe semmai essere quello di ridurre il peso contributivo nei primi anni di attività sportiva, o entro una determinata fascia di età, oppure l'uno e l'altro.

Immaginando ipotesi come quelle appena prospettate, si otterrebbe il triplo risultato di: (1) assicurare continuità esentiva a favore del vero sportivo dilettante (dilettantistico = “per diletto”, riguardante un'attività ancorché remunerata ma svolta solo dopo aver terminato la giornata lavorativa classica da impiegato, operaio, professionista, ecc.), (2) chiamare a concorrere alla spesa pubblica il resto dei prestatori sportivi, che potremmo chiamare “semi-professionisti” in quanto non operanti secondo continuità e sistematicità ma neanche collocabili; (3) garantire un'equa progressività fiscale e contributiva per effetto di quanto sub (1) e sub (2).

Ai fini di ottimizzare il controllo del lavoro sportivo, va da sé che la prima necessità amministrativa è censire tutti i lavoratori sportivi, dunque stabilire che per chiunque svolga prestazioni dilettantistiche (istruttori, dirigenti, atleti, ecc.) debba essere preventivamente aperta e/o comunicata la posizione al Centro per l'Impiego; una successiva valutazione potrebbe essere quella legata alla retribuzione certificata dal classico cedolino, seguita dalla trasmissione dei flussi mensili Uniemens.

Però attenzione: introdurre una riorganizzazione complessa (ma sicuramente attuale ed efficace) come quella finora descritta non può prescindere da una specifica norma che valga quale **sanatoria** per il passato, così da prevenire la formazione di contenziosi sul periodo “ante” che, per effetto delle nuove norme, diverrebbe automaticamente difforme rispetto al nuovo impianto; per dirla tutta, tale sanatoria dovrebbe occuparsi non soltanto di prevenire i contenziosi bensì anche di chiudere quelli attualmente in corso.

L'articolo 5 fornisce una serie di principi cui il Governo dovrà attenersi per l'atteso intervento: si tratta di concetti già caratterizzanti le numerose valenze della pratica sportiva, ormai abitualmente richiamati nella dottrina, talvolta anche nella prassi e nella giurisprudenza in materia.

Primo fra tutti la valenza educativa e sociale dell'attività sportiva e la sua capacità di migliorare la qualità della vita: è in concreto lo “sport per tutti”, quello che non necessariamente implica l'impegno agonistico, che prevede il coinvolgimento collettivo di una comunità con l'obiettivo di “stare assieme” e di “stare bene”. Si tratta, ad avviso di chi scrive, di un concetto dirompente ove accolto nei decreti attuativi, tale probabilmente da indurre ad una riconsiderazione dei riflessi fiscali degli ambiti di pratica sportiva e ad un'estensione delle agevolazioni esistenti anche a perimetri dove prevalga l'aspetto – appunto – sociale e sanitario: tornano a mente gli accordi deflattivi a valle di alcuni accessi tributari in club sportivi, allorquando gli Uffici finanziari riconoscono benefici fiscali sui corrispettivi derivanti da offerta motoria riservata a particolari categorie demografiche (under 18, over 60) o a soggetti accomunati da determinate caratteristiche e/o necessità (ginnastica post-riabilitativa, post-parto, attività fisica adattata, ecc.).

Secondo: il riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo con rimando alla normativa nazionale ed europea, ma anche l'affermazione delle pari opportunità, sia in relazione alla disabilità che alle evidenti differenze fra lavoro sportivo dilettantistico e professionistico. Appare evidente il bisogno di chiedere al Legislatore di esprimersi su un contesto che coinvolge milioni di persone, muove molto denaro, crea lavoro, ma soprattutto offre quelle opportunità di sussidiarietà e complementarità già affermate nella Legge Delega 106/2016 prodromica al Codice del Terzo Settore, dunque collocando questa riforma dello sport all'interno di un paniere non caratterizzato solo da campionati e classifiche ma anche e soprattutto dalla condivisione e dall'esperienza solidale, magari (perché no?) da una socialità sportiva che potrebbe crescere a fianco della ricerca delle prestazioni agonistiche, finalmente in soccorso dei tanti adolescenti dalla prima squadra perché meno capaci di quelli “in rosa”, che perdono importanti stimoli e finiscono per dedicarsi più volentieri agli smartphone.

Terzo: definizione della figura del lavoratore sportivo, dilettante o professionista che sia, e suo inquadramento fiscale e previdenziale; evidentemente il Legislatore capisce che a fianco dei contratti nazionali di lavoro per impianti e attività sportive, alcuni dei quali sottoscritti da limitate rappresentanze del mondo sindacale e sportivo tali da non poter costituire un'esauritiva base di contrattazione “collettiva”, occorre introdurre una perimetrazione normativa entro cui tali contratti attenuino la propria significatività rispetto agli elementi tipici della prestazione sportiva della quale, paradossalmente, esiste oggi la conseguenza fiscale (v. il già citato art. 67 lettera *m*) del DPR 917/86) ma non la fonte giuridica (almeno per il dilettantismo, ma non pensiamo che la datata L. 91/81 non abbia bisogno di

manutenzione): il D. Lgs. 276/03 (Legge Biagi), la L. 92/2012 (Legge Fornero) e il D. Lgs. 81/2015 (Jobs Act) si sono infatti limitati a fornire sul lavoro sportivo dilettantistico un percorso temporale sempre esonerativo rispetto alla normazione lavoristica ordinaria, ma senza definirne i principi delineativi, più volentieri affidati a interpretazioni ministeriali.

Insomma, si potrebbe auspicare ad esempio che sia una norma ad esprimere l'illegalità del compenso sportivo per i manutentori e per il personale delle pulizie e magari anche che le prestazioni degli atleti professionisti non rientrino più nel lavoro subordinato bensì in quello autonomo, attraendo a tale sfera tutti gli oneri legati a detta attività, incluso quello del procuratore sportivo oggi ribaltato sui bilanci dei club. Sicuramente il Legislatore delegato studierà con attenzione il Financial Fair Play UEFA prima di impugnare la penna e iniziare a scrivere il testo attuativo.

Interessante il fatto che finalmente si chieda di inquadrare la figura dei direttori di gara, attualmente in mezzo al guado fra la sponda dei compensi sportivi e quella delle prestazioni occasionali imponibili Irpef.

Quarto: la tutela della salute e della sicurezza dei minori che praticano sport, attuata anche attraverso l'introduzione di specifici adempimenti a carico dei club che dovranno altresì istruire gli allievi minorenni sui rischi legati all'attività sportiva svolta.

Probabilmente questa previsione intende mettere ordine fra le varie leggi regionali in materia, affatto omogenee fra loro, forse veramente bisognose di quei principi fondamentali che lo stesso art. 117 della nostra Costituzione mantiene di competenza dello Stato pure nelle materie di legislazione regionale quali – fra le altre - la tutela e sicurezza del lavoro, la tutela della salute, l'ordinamento sportivo.

E' infatti di tutta evidenza che l'apertura di un impianto sportivo implichi la conoscenza di una serie eterogenea di norme che talvolta possono mettere in difficoltà i consulenti incaricati di predisporre la stessa pratica amministrativa di inizio attività: i regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive, quelli regionali sull'impiantistica sportiva, i dettami sull'idoneità sanitaria alla pratica sportiva, le leggi sui presidi di sicurezza e il soccorso medico, sull'antincendio, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sulle vie di esodo, i principi di compatibilità urbanistica, la Direttiva macchine, e così via.

Ecco dunque la necessità – collocata più a monte - di emanare un codice sinottico a supporto di un unico modello nazionale di “salubrità sportiva” capace di tutelare lo stesso gestore, ovvero il “custode” (in senso sia civilistico che penale) dei beni e delle persone presenti nell'ambiente dove si pratica un'attività sportiva: non dimentichiamo a questo proposito che la definizione di impianto sportivo (quella ad esempio inserita nelle premesse dei CCNL di settore) va dallo stadio al campo, dal palazzetto al recinto, da una vasca ad un litorale, da un bosco ad un tratto di fiume: qualunque “spazio delimitato al cui interno è svolta un'attività sportiva o ad essa correlata” può quindi assurgere ad impianto sportivo sia in termini di lavoro che, non dimentichiamolo mai, di sicurezza e incolumità.

Quinto: valorizzazione non solo del lavoro sportivo, ma ancor prima della formazione dei lavoratori del settore, con particolare attenzione ai giovani cui va assicurata una crescita completa che favorisca l'accesso al lavoro.

La sensazione è che il Legislatore sia partito col piede giusto, fissando i prodromi di una riforma del lavoro nello sport dilettantistico fin dalle basi, provando a proporre scenari occupazionali ben diversi dal consueto incarico di prestazioni sportive, dunque nella possibile previsione di una graduale riduzione del ricorso ad una forma contrattuale tipica del mondo dilettantistico talvolta abusata. Ciò potrebbe significare (i) che sarà sempre più

ridotta la platea di istruttori e aiuto-istruttori pagati col rimborso sportivo, finalmente epurata da contratti simulati che in realtà nascondono ben più strutturati rapporti di lavoro, e (ii) che non possiamo non aspettarci l'incremento dei costi del lavoro nei club medi e medio-grandi, per gli stessi motivi, da cui il conseguente livellamento del prezzo orario lordo delle prestazioni, il che porterebbe anche ad evitare speculazioni da parte di certi istruttori che di dilettantistico non hanno granché.

Si è già visto come un percorso di lavoro regolare consenta di versare la contribuzione previdenziale e quindi di avere diritto ad un dignitoso trattamento pensionistico a fine carriera oltre che agli interventi assistenziali garantiti dallo Stato: se poi da tutto ciò deriverà anche un'attenuata azione ispettiva in materia di lavoro, ben venga.

Sesto: normazione dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale nell'ambito sportivo dilettantistico.

Anche per questo aspetto il Legislatore dimostra di conoscere abbastanza bene l'evoluzione delle collaborazioni sportive, quella che il Vostro autore ha sintetizzato commentando il terzo punto evidenziando come esista nel tempo una normazione esentiva che sottrae le collaborazioni dalla sfera lavoristica classica pur in mancanza di una specifica definizione e regolamentazione giuridica.

Sappiamo bene che il satellite delle collaborazioni abbia natura prettamente sociale ed orbiti da sempre attorno al pianeta del lavoro nell'impresa, in una forma non codificata sebbene legittimata dall'articolo 1322 c.c. che concede alle parti la più ampia libertà nel porre in essere contratti privi di una disciplina particolare; ci rendiamo però conto che per definire efficacemente le collaborazioni non può bastare la loro inclusione in seno all'art. 409 c.p.c., il quale tratta delle controversie individuali di lavoro stabilendo che esse riguardano anche i *“rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa”*, oltretutto ben sapendo che con la Legge Biagi le collaborazioni in questione (art. 69 D. Lgs. 276/2003), se non ricondotte a “progetti”, sono state vietate e riconvertite in lavoro subordinato *“sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente (...)”*; vero che l'art. 61 del medesimo decreto esclude espressamente *“i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate ai fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle FNS, alle DSN e agli EPS riconosciute dal CONI (...)*” ma, ancora una volta, si è di fronte ad una norma esonerativa e non definitoria.

Ancora più esplicito il successivo D. Lgs. 81/2015 (Jobs Act) in materia di collaborazioni c.d. etero-organizzate, che all'articolo 2 imponeva l'applicazione della *“disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.(..)”* seppure confermando al comma successivo la non applicazione di tale disposizione *“alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.”*

Volendo provare a fornire una sintesi conclusiva di quanto fin qui enucleato, richiamando

nuovamente la Circolare 1/2016 del Ministero del Lavoro che fornisce istruzioni operative agli ispettori in materia di rapporti sportivi dilettantistici, si deve prestare attenzione all'inquadramento dei collaboratori quando il rapporto con essi instaurato è caratterizzato da (i) prestazioni esclusivamente personali, (ii) prestazioni continuative, (iii) modalità esecutive organizzate dal committente anche in riferimento ai tempi e al luogo di lavoro: le tre caratteristiche della cosiddetta etero-organizzazione.

Si ha dunque legittima collaborazione solo se le prestazioni: a) sono rese dal collaboratore in sua totale autonomia, b) rispettano il coordinamento con l'organizzazione imprenditoriale del committente, c) avvengono indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione del lavoro.

E' chiaro pertanto qual è l'alveo in cui dover intervenire ancorché la normativa vigente escluda espressamente l'attrazione alla subordinazione per il contesto sportivo dilettantistico: in pratica, instaurando un rapporto di collaborazione non validamente sorretto da tutti i requisiti soggettivi e oggettivi fin qui descritti, anche un club dilettantistico rischia la conversione in lavoro dipendente.

Nella Circolare 3/2016 il Ministero chiarisce il significato delle locuzioni utilizzate dal D. Lgs. 81/2015:

→ per “prestazioni di lavoro esclusivamente personali” si intendono le attività lavorative “svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l'ausilio di altri soggetti”, a conferma che l'attrazione alla subordinazione non avviene se la collaborazione non è di natura esclusivamente personale (ad esempio laddove il contratto preveda che il collaboratore possa essere sostituito o si avvalga a sua volta di prestazioni di altre persone);

→ sono “continuative” quelle prestazioni che si ripetono in un arco temporale determinato allo scopo “di conseguire una reale utilità”;

→ per quanto riguarda l'etero-organizzazione, l'attrazione al lavoro subordinato avviene quando le prestazioni sono organizzate dal committente “quantomeno” (avverbio che possiamo tradurre in “condizione necessaria e sufficiente” per dimostrare l'organizzazione) in relazione al luogo ed al tempo (giorni, orario, ecc.) in cui le attività si svolgono.

V. anche Sentenza Corte di Appello di Torino del 4/2/2019, la quale, pur occupandosi di definire la collocazione lavoristica dei cosiddetti “riders”, fornisce un interessante quadro interpretativo: “(..) *Secondo il Collegio la norma in questione individua un terzo genere, che si viene a porre tra il rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 c.c. e la collaborazione come prevista dall'articolo 409 n.3 c.p.c., evidentemente per garantire una maggiore tutela alle nuove fattispecie di lavoro che, a seguito della evoluzione e della relativa introduzione sempre più accelerata delle recenti tecnologie, si stanno sviluppando. Postula un concetto di **etero-organizzazione in capo al committente che viene così ad avere il potere di determinare le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa del collaboratore e cioè la possibilità di stabilire i tempi e i luoghi di lavoro. Pur senza “sconfinare” nell'esercizio del potere gerarchico - disciplinare (che è alla base della etero-direzione) la collaborazione è qualificabile come etero-organizzata quando è ravvisabile un'effettiva integrazione funzionale del lavoratore nella organizzazione produttiva del committente, in modo tale che la prestazione lavorativa finisce con l'essere strutturalmente legata a questa (l'organizzazione) e si pone come un qualcosa che va oltre alla semplice coordinazione di cui all'articolo 409 n.3 c.p.c. poiché **qui è il committente che determina le modalità della attività lavorativa svolta dal collaboratore. Abbiamo così l'esercizio del potere gerarchico-disciplinare direttivo che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato ex art 2094 c.c. (in cui il prestatore è comunque tenuto all'obbedienza), l'etero-organizzazione produttiva del committente che ha le caratteristiche sopra indicate (e rientra nella previsione di cui all'articolo 2 del del D. Lgs 81/2015) e la collaborazione coordinata ex art 409 n.3 c.p.c. in cui è il collaboratore che pur coordinandosi con il committente organizza autonomamente la propria attività lavorativa (in questo caso le modalità di coordinamento sono definite consensualmente e quelle di esecuzione della prestazione autonomamente).*****”

Settimo: riordino e coordinamento delle disposizioni di legge sul lavoro sportivo, incluso quello professionistico (L. 91/81) al fine di armonizzare la normazione e di adeguare le previsioni di legge al diritto sportivo ed ai consolidati orientamenti della giurisprudenza.

Appare evidente la raccomandazione del Legislatore, che sa bene quanto potrebbe giovare un “testo unico sul lavoro sportivo” e chiede che il nuovo impianto normativo non resti slegato o contraddittorio rispetto alla legge preesistente.

Ottavo: riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico, tallone di Achille per artisti e professionisti un tempo famosi ma oggi indigenti a riposo.

Non sarebbe sbagliato revisionare nello specifico il sistema della retribuzione dello sportivo professionista, introducendo ad esempio un obbligo di iscrizione ad un fondo (appunto) mutualistico, alimentato con trattenute sugli stipendi in modo da formare montanti individuali i quali, tramite gestioni professionali, tutelino valori e rendimenti e restituiscano all'atleta a fine carriera una rendita finanziaria; attraverso una gestione del genere si potrebbe anche costituire un fondo di solidarietà cui attingere nei casi di nullatenenza dell'ex sportivo o di fallimento del club che non ha provveduto ai versamenti obbligatori.

Si può citare ad esempio il Fondo Cometa che eroga previdenza complementare ai lavoratori del settore metalmeccanico; non ha fini di lucro, raccoglie la contribuzione anche in sostituzione del classico TFR, gestisce le risorse dei propri iscritti attraverso distinte posizioni individuali in cui confluiscono tutti i contributi versati da ciascuno di essi.

Un particolare interesse potrebbe destarsi nell'ambito della fiscalità di un fondo del genere, tanto che i club professionistici avrebbero motivo di ingaggiare atleti proponendo uno stipendio diversificato (parte all'atleta, parte al fondo) così da ridurre la tassazione complessiva e aumentare il netto a beneficio dello sportivo nella doppia forma di retribuzione immediata e differita; su questo punto sarebbe interessante approfondire i benefici correlati alla costituzione di un fondo collettivo di investimenti (cosa diversa da un fondo di previdenza) cui gli ex sportivi potrebbero delegare la gestione di parte del proprio patrimonio personale, anche oltre il fine-carriera, con la possibilità di uscire dal fondo in qualunque momento cedendo la propria quota con realizzo immediato di liquidità: tale scenario, se dovesse interessare il Legislatore, potrebbe essere affrontato dal Vostro autore in un successivo lavoro.

Nono: riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti.

Si rimanda al capitolo che ha già affrontato specificamente tale argomento.

Decimo: a) revisione e trasferimento delle funzioni di (co)vigilanza che il Ministero della Difesa esercita su enti e federazioni sportive; b) trasferimento delle funzioni connesse all'agibilità dei campi e impianti di tiro a segno esercitate dal Ministero della Difesa all'Unione italiana tiro a segno.

Si ritiene che la principale finalità di tale disposizione sia la riconduzione sotto l'egida CONI dell'attività di controllo sugli enti sportivi attualmente vigilati dalla Difesa, con manifesto riferimento all'Unione Italiana Tiro a Segno, organismo di governo del tiro a segno in Italia avente caratteristiche di federazione sportiva riconosciuta dal CONI, che tuttavia è un ente pubblico sotto vigilanza del predetto Ministero in quanto preposto all'organizzazione dell'attività istituzionale svolta dalle Sezioni del Tiro a Segno nazionale per l'addestramento di chi presta servizio armato e per chi è obbligato a iscriversi e frequentare una sezione di Tiro a Segno Nazionale ai fini della richiesta di licenza di porto d'armi (v. D.P.R. 209/2009, G.U. 25/1/2010).

Va rammentato che il tiro a segno è anche sport olimpico fra i più antichi in diverse specialità: probabilmente il Legislatore “sente” maggiormente la valenza olimpica rispetto a

quella ministeriale e per questo introduce la necessità di intervenire sul controllo ad oggi esercitato dal dicastero, e si è convinti che ciò derivi anche dal bisogno di capire se occorra regolamentare meglio il rilascio del porto d'armi.

Undicesimo: riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali, con particolare riguardo agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali impiegati in attività sportive.

L'intento del Legislatore è evidente e si ritiene non occorrente alcun specifico commento tecnico.

Del resto già adesso sono previsti obblighi di sicurezza e prevenzione nei confronti degli animali durante manifestazioni sportive: un esempio fra tutti sono le corse del palio, da quello di Siena – certo il più celebre al mondo - fino a quelli di tanti paesi e rioni d'Italia con i famosi “ciuchini”: un esempio di presidio obbligatorio può essere la presenza della “clinica mobile” volta a fornire soccorso all'animale infortunato.

Articolo 6 – rappresentanza e procura sportiva e professione di agente sportivo

Delega al Governo in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

1. Allo scopo di garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza nell'attività degli agenti sportivi, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;

b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) previsione dei principi di autonomia, trasparenza e indipendenza ai quali deve attenersi l'agente sportivo nello svolgimento della sua professione;

e) introduzione di norme per la disciplina dei conflitti di interessi, che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza nei rapporti tra gli atleti, le società sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria;

f) individuazione, anche in ragione dell'entità del compenso, di modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano la regolarità, la trasparenza e la conformità alla normativa, comprese le previsioni di carattere fiscale e previdenziale;

g) previsione di misure idonee a introdurre una specifica disciplina volta a garantire la tutela dei minori, con specifica definizione dei limiti e delle modalità della loro rappresentanza da parte di agenti sportivi;

h) definizione di un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace, anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Proseguendo la disamina del Capo II (“disposizioni in materia di **professioni sportive**”) si giunge all'articolo 6 in materia di “*rappporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo*”.

Il Governo manifesta di voler intervenire in un mondo con fatturati che di anno in anno crescono vertiginosamente, almeno nei principali sport, almeno nel calcio professionistico che da solo vale la fetta più grossa della torta.

Nel dicembre 1977 il ventitreenne Giancarlo Antognoni, bandiera, cuore e mente della Fiorentina e della Nazionale italiana, sottoscrive a favore di Antonio Caliendo quella che probabilmente è la prima procura generale attribuita in Italia da un calciatore professionista: è il .. calcio d'inizio della professione di procuratore, che porta in pochi anni Caliendo a curare gli interessi di un considerevole numero di “clienti” fra i quali – si narra – più della metà dei giocatori in campo in occasione della finale a Roma dei Campionati del mondo fra Germania e Argentina.

Dopo l'affermazione di singoli professionisti dell'intermediazione, da metà degli anni novanta gli scenari lasciano progressivamente il posto a società medie e grandi: in America Latina vengono addirittura costituite autentiche holding che detengono anche la proprietà del cartellino dei propri assistiti, seguendo l'evoluzione del sistema di intermediazione che amplia l'assistenza dalla sfera del singolo calciatore a quella del club per conto del quale vengono curate trattative e affari internazionali in un quadro di consulenza globale, anche di natura lavoristica, tributaria e finanziaria, da cui derivano fatturati inimmaginabili grazie anche al principio - la cui introduzione è attribuita all'agente Mino Raiola - secondo cui è importante far risparmiare il club sul costo di acquisto del cartellino per consentirgli di investire maggiormente sullo stipendio da garantire all'atleta, così da accontentare la società, il giocatore e.. lo stesso agente.

Ad oggi, il costo delle intermediazioni nei bilanci calcistici è particolarmente elevato e rappresenta una delle voci sulle quali si sofferma maggiormente l'attenzione in sede di revisione contabile, laddove una provvigione non correttamente contabilizzata può determinare effetti ai fini dell'*impairment test* (la verifica di tenuta del valore corrente di un'attività rispetto all'iscrizione contabile: dal 2426 c.c. allo IAS 36) e comunque far emergere l'appesantimento economico di una gestione societaria dove alla fin dei conti l'atleta professionista e il suo agente pattuiscono per sé stessi compensi netti, ribaltando sul club i correlati oneri fiscali e previdenziali così facendo lievitare enormemente i costi degli stipendi, da cui la domanda se sia attuale dal lato finanziario (come cash flow, ma anche come investimento) continuare a considerare il calciatore professionista un dipendente o se non sarebbe più sensato cominciare a valutare il rapporto che si instaura per quel che di fatto non è vietato pensare sia riconducibile ad una prestazione continuativa con profili di natura professionale, scenario che almeno consentirebbe di “liberare” il club dai costi accessori all'ingaggio, di rendere più dinamico il calciomercato, di favorire l'affermazione di un sistema previdenziale capace di funzionare veramente e di garantire al “pensionato” un dignitoso assegno di quiescenza commisurato ai versamenti contributivi eseguiti durante la carriera; ma soprattutto, con tale visione si potrebbe arginare il fenomeno della diffusione delle “multinazionali del cartellino”, società con capitale sociale a tanti zeri che fanno il bello e il cattivo tempo nel mercato del calcio e lo influenzano così tanto da far pensare che il calciatore sia diventato mera merce di scambio fra traders professionisti.

Il Legislatore delegato sa che in Italia ¹ è stata recentemente disciplinata la figura dell'agente

¹ Legge 205/2017 art. 1 comma 373. E' istituito presso il CONI, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo

sportivo grazie ad una norma intervenuta in un ambito riguardante sia la negoziazione e stipula dei contratti sportivi e di sponsorizzazione degli atleti professionisti, sia le loro stesse relazioni pubbliche e spesso gli aspetti di vita personale; è interessante che detta norma operi in tutti gli sport riconosciuti dal CONI, sebbene l'accezione "professionistica" contenuta nel testo di legge faccia subito capire quali sono le discipline per le quali è sorta².

Secondo la norma succitata l'agente è tale quando iscritto nell'apposito Registro, cui si accede se in possesso di determinati requisiti e dopo aver superato un esame di idoneità; viene regolamentato anche l'esercizio di agenzia in forma societaria, aperta anche a non agenti purché con funzioni meramente amministrative; è altresì perimetrato il conflitto di interessi.

L'articolo 6 della Legge delega si interessa anche di revisionare i rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive, in ciò facendo immaginare che ci si voglia affacciare anche sul mondo della tutela sindacale della categoria degli atleti, distintamente per disciplina: vengono subito a mente l'Assocalciatori A.I.C., la G.I.B.A. per la pallacanestro, l'A.C.C.P.I. per il ciclismo, l'A.I.P.A.V. per il volley, e così via; si potrebbe addirittura presupporre che il Legislatore intenda (provare a) regimentare le varie realtà associative o confederative che si occupano di imprenditoria sportiva e che talvolta vengono invitate ai tavoli di redazione dei Contratti Collettivi di Lavoro nello sport, forse al fine di limitare il proliferare di tali tipologie di enti e quindi di mantenere elevato l'interesse pubblico che si genera attorno ad un accordo retributivo di categoria senza tuttavia cedere il fianco all'incontrollata moltiplicazione dei Contratti collettivi, sebbene occorra evidenziare come proprio grazie all'attività svolta da queste strutture si sia giunti alla previsione contrattuale della figura lavorativa del *collaboratore sportivo dilettantistico* in riferimento alle prestazioni previste dall'art. 67 lettera m) del TUIR (contratto siglato da Conflavoro, Fise, Asi, Libertas, Federazione italiana sport, Fesica-Consfal: luglio 2019).

Va riconosciuta la lungimiranza dell'Avvocato Sergio Campana il quale fondò, nel lontano 1968, l'Associazione Italiana Calciatori alla cui presidenza è rimasto fino al 2011 lasciando il posto all'ex calciatore Damiano Tommasi. L'atto costitutivo venne sottoscritto, fra gli altri, da Bulgarelli, Mazzola, Rivera, De Sisti, nomi che riportano la memoria a quel 17 giugno 1970, Stadio Azteca di Città del Messico, quando la Storia dell'Umanità si trovò per sempre ad essere depositaria di una pietra miliare dell'epopea del calcio mondiale. L'Assocalciatori è stata protagonista di alcuni importanti traguardi per i calciatori, quali l'istituzione del Fondo di fine carriera, la legge 91/1981, il Fondo di Garanzia, il ritiro a Coverciano di preparazione atletica per i calciatori senza contratto.

Detta Associazione sta oggi sensibilizzando l'opinione pubblica sulla delicata situazione di quei calciatori che durante la carriera non hanno saputo o potuto accantonare nessun risparmio e si trovano in difficoltà finanziarie, tanto che potrebbe essere legittimo invitarla

annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità. E' fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo.

2 Attualmente sono sport professionistici il Calcio, la Pallacanestro, il Ciclismo e il Golf.

ad un tavolo finalizzato a strutturare un nuovo modello contrattuale per i calciatori professionisti, passante ad esempio attraverso la destinazione di parte degli stipendi a fondi di investimento guidati da gestori professionali indipendenti e sottoposti alla vigilanza di Banca d'Italia, fruendo della tassazione agevolata di settore (interessante risparmio al quale potrebbero essere interessati i Club, addosso ai quali è ribaltato – lo abbiamo già detto – anche il costo fiscale degli stipendi dei tesserati) e garantendo a fine carriera una rendita certa e/o il rimborso della quota sottoscritta, rivalutata grazie ai rendimenti annuali capitalizzati.

Non sarebbe peregrino neppure pensare al coinvolgimento dell'Assoallenatori A.I.A.C. per introdurre, già che ci siamo, un modello contrattuale riservato agli allenatori che preveda, sempre a titolo di esempio, che parte dello stipendio possa essere legata alla valorizzazione del calciatore ed alle plusvalenze che la sua cessione determina a vantaggio del Club.

Queste considerazioni sono in effetti contenute proprio nella Legge Delega: l'articolo 6, comma 1 lettera f) chiede infatti al Governo di individuare *“anche in ragione dell'entità del compenso, modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano la regolarità, la trasparenza e la conformità alla normativa, comprese le previsioni di carattere fiscale e previdenziale”*.

Le buone riforme partono da buone idee: le buone idee restano anche al cambiare degli uomini.

Articolo 7 – norme per l'impiantistica sportiva: dalla sicurezza alla contrattualistica.

Delega al Governo per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, compresi quelli scolastici.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione, coordinamento e armonizzazione delle norme in materia di sicurezza per la costruzione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi, comprese quelle di natura sanzionatoria, apportando le opportune modifiche volte a garantire o a migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;

c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative e riduzione dei termini procedurali previsti dall'articolo 1, comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dall'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in accordo con la disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, finalizzate prioritariamente agli interventi di recupero e riuso degli impianti sportivi esistenti, di cui all'articolo 1, comma 305, della citata legge n. 147 del 2013, o di strutture pubbliche inutilizzate;

e) individuazione di criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilità, all'accessibilità e alla redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi, ai quali gli operatori pubblici e privati devono attenersi, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi e di migliorare, a livello internazionale, l'immagine dello sport, nel rispetto della normativa vigente;

f) individuazione di un sistema che preveda il preventivo accordo con la federazione sportiva nazionale, la disciplina sportiva associata, l'ente di promozione sportiva o la società o associazione sportiva utilizzatori e la possibilità di affidamento diretto dell'impianto già esistente alla federazione sportiva nazionale, alla disciplina sportiva associata, all'ente di promozione sportiva o alla società o associazione utilizzatori, in presenza di determinati requisiti, oggettivi e coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, che assicurino la sostenibilità

economico-finanziaria della gestione e i livelli di qualità' del servizio eventualmente offerto a terzi diversi dalla federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata, dall'ente di promozione sportiva o dalla società' o associazione utilizzatori, fatti salvi i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

g) individuazione di strumenti economico-finanziari da affidare alla gestione e al coordinamento dell'Istituto per il credito sportivo;

h) definizione della disciplina della somministrazione di cibi e bevande tramite distributori automatici nei centri sportivi e ovunque venga praticato lo sport, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai criteri di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e h), con il Ministro per la pubblica amministrazione, nonché', limitatamente ai criteri di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Il termine per l'esercizio della delega e' prorogato di novanta giorni quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 2 e 3, il Governo può' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il capo III della Legge Delega si intitola “*disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport*”, dunque va ad occuparsi di un ambito tanto importante quanto delicato in Italia: il tema dello stato di conservazione e della sicurezza dell'impiantistica sportiva, croce e delizia dei Sindaci, solamente croce nei bilanci comunali, mezza croce (ma scarsa delizia) per i club gestori.

Il Legislatore incarica il Governo di riordinare e riformare le norme di sicurezza riguardanti la costruzione, la manutenzione, la conduzione degli impianti sportivi, armonizzando le norme esistenti e – all'occorrenza – abrogando quelle superate, semplificando le correlate procedure amministrative, individuando adeguati criteri progettuali tesi alla migliore e più moderna fruibilità degli impianti, stabilendo percorsi capaci di consentire l'affidamento diretto in presenza di determinati requisiti, coordinando la materia con il ricorso al Credito sportivo, precisando la disciplina della somministrazione presso i centri sportivi.

A parere di chi scrive, questo è forse fra i compiti più complessi della delega, trattandosi di redigere un “testo unico nel testo unico” compatibile con le variegate norme attualmente vigenti, alcune delle quali di dubbia superabilità: vedi ad esempio il conflitto fra il criterio di affidamento diretto di un impianto sportivo e la concorsualità invece sancita dal codice dei contratti pubblici e protetta da Consiglio di Stato e ANAC .

Se il Legislatore intende veramente normare il settore, è indubitabile debba partire dal fornire una definizione universale di impianto sportivo, posto che ne esistono diverse, ognuna legata al distinto ambito normativo di trattazione: dai contratti di lavoro alle norme CONI, dalla sicurezza all'impiantistica regionale, dalla tutela sanitaria all'omologazione federale, e così via, tali da generare possibili divergenze interpretative o applicative, soprattutto in riguardo alle separate responsabilità che ne derivano. Va infatti notato come ciascuna delle anzidette aree definitorie comporti un diverso ambito di responsabilità (art. 2054 c.c.), da quella del custode (artt. 2051 c.c. e 40 c.p.) a quella sulle attività pericolose (art. 2050 c.c.), da quella sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008) a quella sull'antincendio (DPR 151/2011, DM 18/3/96, DM 12/4/19, DM 18/10/19), ecc.: la loro riconduzione ad un unico principio e ad un'unica definizione di impianto sportivo sarebbe indubbiamente di giovamento e potrebbe consentire una maggiore consapevolezza gestoria da parte del concessionario che spesso è un sodalizio a carattere volontaristico con approccio giuridico attenuato rispetto a quello classicamente imprenditoriale.

Uno degli obiettivi di maggiore utilità in seno al decreto attuativo potrebbe essere la statuizione di linee guida capaci di regolamentare sia le norme di conduzione degli impianti sportivi, sia gli stessi rapporti fra ente proprietario e soggetto affidatario, così da garantire la conservazione e prosecuzione del contratto (art. 1367 c.c.) ed evitare divergenze (che talvolta sfociano in contenziosi) fra le parti.

Si elencano sommariamente i principali interventi auspicabili:

- a) l'introduzione di una serie di requisiti minimi richiesti al gestore per poter condurre un impianto di proprietà pubblica (adeguatezza staff, sufficiente offerta sportiva, capacità di ottemperare alle manutenzioni, ecc.);
- b) l'inserimento nel contratto di concessione del programma di manutenzione ordinaria all'impianto, per evitare che la mancata attuazione di semplici interventi annuali provochi la necessità di lavori straordinari che poi il concessionario vorrebbe addebitare al proprietario ma che in fondo sono dovuti a sua incuria;

- c) la previsione di uno standard di dichiarazioni di presa d'atto e conseguenti liberatorie in merito alle condizioni accertate dell'impianto affidato in gestione, in modo che eventuali difformità impiantistiche o limiti di fruibilità emergano al momento della consegna dell'impianto (se non prima) e rendano impraticabile l'affidamento in carenza di requisiti, salvo prevedere agevolazioni economiche per il concessionario che si faccia carico di eseguire direttamente gli interventi necessari, secondo standard operativi e tariffari o, meglio, tenuto conto dei listini praticati dalle aziende manutentrici cui all'uopo sia stato richiesto un preventivo di spesa;
- d) la possibilità di sub-concessione per gli spazi adibiti a punto di ristoro o vendita merchandising, fonti di finanziamento per il gestore che potrebbe tuttavia non avere le possibilità o capacità di operare in proprio ma che potrebbe avvalersi di soggetti terzi dotati di requisiti idonei senza assumersi in proprio il "rischio impresa" ma soprattutto senza violare gli accordi concessori e rischiare la revoca dell'affidamento;
- e) l'introduzione del concetto di attenuazione dell'onerosità cauzionale, secondo cui il gestore possa legittimamente offrire al proprietario un'adeguata polizza assicurativa a garanzia della concessione, in luogo di una fideiussione più costosa e meno facile da ottenere se non previa presentazione di ulteriori garanzie personali dei consiglieri o dei soci del sodalizio affidatario;
- f) secondo il medesimo principio sub e), il mantenimento delle polizze r.c. fabbricati in capo all'Amministrazione proprietaria anziché l'obbligo per il concessionario di stipularne di nuove inevitabilmente più costose di quelle che potrebbe invece sostenere l'ente proprietario cumulativamente per l'intero portafoglio impiantistico detenuto, con possibilità per quest'ultimo di ribaltarne il costo sul soggetto affidatario consentendogli un indiscutibile risparmio;
- g) la regolamentazione dell'uso pubblico dell'impianto affidato in concessione, onde evitare i numerosi casi di utilizzo diretto per iniziative organizzate dall'Amministrazione proprietaria con scarso preavviso fornito al concessionario, il quale patisce la necessaria modifica della propria programmazione sportiva;
- h) la regimentazione dell'utilizzo dell'impianto per fini non sportivi (ad esempio seminari, convegni, eventi, ecc.) in modo da evitare che l'Amministrazione proprietaria possa contestare al concessionario l'eccessivo utilizzo non squisitamente sportivo e pretenda di revocare la concessione;
- i) la stessa lettera f) del comma 2 dell'articolo 7 della L. 86 prevede l'opportunità di individuare un sistema che consenta il legittimo affidamento diretto di un impianto, dunque occorre definire il perimetro entro cui non si configuri la lesione della concorrenza e del mercato, pur nel rispetto dei dettami del Codice dei Contratti Pubblici;
- l) la definizione di un sistema atto a diversificare le tariffe di ingresso all'impianto a seconda della natura dell'attività svolta dal concessionario, come ad esempio: accesso libero con tariffe comunali per gli ingressi e tariffe libere per la corsistica; accesso in impianti specializzati dove operano associazioni le cui squadre praticano agonismo; accesso in strutture polivalenti con quote libere per soci di circoli esclusivi e pagamento di servizi personalizzati, e così via;
- m) la definizione di rilevanza economica ai fini della pratica sportiva, in coerenza con il codice appalti ma calando la definizione nella realtà degli enti sportivi.
- n) l'introduzione dell'espressa previsione del legittimo conseguimento di utili da parte del

concessionario, purché da reinvestire nelle attività istituzionali, così contribuendo a chiarire che un sodalizio non lucrativo può svolgere attività commerciale senza violare la normativa fiscale di settore;

o) l'introduzione del concetto di "territorialità dell'utilità pubblica" di un impianto in funzione (anche) della locale domanda di corsi sportivi e di spazi sportivi, anche nell'ottica di poter più serenamente indire un bando di assegnazione limitandone la partecipazione a quei club con maggiore attinenza geografica in riguardo alla localizzazione dell'impianto;

p) l'indicazione alle Regioni di provvedere ad uniformare, per quanto di loro competenza, le previsioni normative riguardanti gli impianti sportivi, l'attività sportiva, la tutela sanitaria nello sport, rispettando i dettami già vigenti a livello nazionale (v. regolamenti CONI e FSN, norme tecnico-impiantistiche, ecc.);

q) l'individuazione di un sistema di co-garanzie a bassa onerosità per l'impiantistica sportiva atto a ridurre progressivamente l'impatto economico delle fidejussioni nei bilanci comunali a garanzia dei mutui ottenuti dai concessionari (l'esempio più eclatante è dato dall'intervento di Stato, Cassa Depositi e Prestiti e Credito Sportivo a fronte delle richieste di finanziamenti legati all'emergenza Covid: se quindi si tratta di processo già attuato, significa che è mantenibile a regime).

r) l'introduzione di un programma di aumento della disponibilità territoriale di volumetria sportiva mediante conversione e/o recupero di edifici esistenti; contestuale riduzione (abolizione?) degli oneri comunali legati al cambio di destinazione, anche nei casi di immobili di proprietà di soggetti privati;

s) l'introduzione di principi atti a incentivare il ricorso alla co-programmazione e co-progettazione (articoli 55-56 D. Lgs. 117/2017) nell'impiantistica sportiva, in evidente armonia con la già citata lettera f) del comma 2 dell'articolo 7 della Legge 86;

t) l'emanazione di una sostenibile interpretazione autentica dei commi 24-25 dell'articolo 90 della L. 289/2002³ in relazione al parere ANAC 1300/2016 che lo ritiene superato per l'entrata in vigore del nuovo codice appalti (nella fattispecie art. 4 D. Lgs 50/2016), in riferimento alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 7 della Legge 86;: non è infatti pensabile che a fronte di una norma si debba comunque sottostare ad un documento di prassi, come se il secondo avesse più importanza della prima.

u) il superamento dell'evidente divergenza fra Enti di Promozione Sportiva e Federazioni Sportive Nazionali nel caso in cui, a fronte dell'aggiudicazione a loro favore di un impianto sportivo, esse abbiano intenzione di sub-concederlo: la rilevanza pubblica delle FSN (v. D. Lgs. 242/99) le costringe infatti a indire una procedura ad evidenza pubblica, a differenza degli EPS invece non tenuti a tale adempimento (con palese vantaggio contrattuale, operativo ed economico); conseguente puntualizzazione del procedimento da adottare in caso di raggruppamento temporaneo fra una FSN e un EPS aggiudicatari, ciascuna con distinti requisiti ai fini dell'aggiudicazione e della successiva sub-destinazione ;

v) emanazione di un'interpretazione autentica al fine di chiarire se in merito all'affidamento diretto di un impianto sportivo (art. 90 comma 25 L. 289/2002) debba o meno affermarsi l'interpretazione ANAC (delibera n. 1300/2016) secondo cui la successione temporale fra le

³ "L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito sulla base di criteri obiettivi a tutte le società e associazioni sportive. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a *ssd asd eps dsa fns* sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari"

norme prevale rispetto al principio gerarchico: non possiamo infatti dimenticare che l'art. 90 anzidetto è norma speciale;

z) emanazione di un chiarimento in merito alle attribuzioni che l'art. 56 del DPR 616/77 (decentramento regionale di specifiche funzioni amministrative) riserva al CONI (rif. R.D.L. 302/1939 e Decreto Min. Interno 18/3/1996) ai fini della consulenza tecnica legata agli impianti e alle attrezzature utilizzati per lo svolgimento delle attività agonistiche, considerato che a fianco del Comitato Olimpico oggi esiste un'apposita società di erogazione di servizi allo sport e cioè la Sport e Salute Spa

Articolo 8 – semplificazione adempimenti a carico degli organismi sportivi.**Delega al Governo per la semplificazione
di adempimenti relativi agli organismi sportivi**

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, anche con riferimento a quelli previsti per le unita' istituzionali facenti parte del settore delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti interessati e delle finalita' istituzionali dagli stessi perseguite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 5;

b) riordino, anche al fine di semplificarla, della disciplina relativa alla certificazione dell'attivita' sportiva svolta dalle societa' e dalle associazioni sportive dilettantistiche;

c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) previsione di misure semplificate volte al riconoscimento della personalita' giuridica;

e) previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a tutelare i minori e a rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come previsto dalla Carta olimpica.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 2 e 3, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o

maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 8 delega il Governo a semplificare e riordinare gli adempimenti amministrativi e di natura contabile a carico degli organismi sportivi riconosciuti dal CONI e cioè FSN, EPS, DSA, Associazioni benemerite e loro affiliate e con essi le procedure di certificazione dell'attività sportiva svolta dalle ASD e SSD, con due ulteriori intenti importanti e cioè lo snellimento dell'iter per acquisire la personalità giuridica e la previsione di obblighi e adempimenti in capo alle ASD e SSD atti a tutelare i minori e a rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze e discriminazioni.

Si possono individuare almeno tre interessanti ambiti di azione o almeno aspettative:

1) semplificazioni per i Club iscritti al registro CONI, da quelli contabili a quelli legati al riconoscimento giuridico: potrebbe essere testimonianza di un'intenzione governativa di dare allo sport identità specifica fuori dal Codice del Terzo Settore, concetto affatto peregrino dato che le associazioni sportive mantengono ad oggi maggiori vantaggi (soprattutto fiscali e lavoristici) restando fuori dal RUNTS sebbene autori autorevoli sostengano che lo sport dilettantistico sia ivi vantaggiosamente ospitabile.

2) attuazione dell'art. 7 D.L.136/2004 (convertito in L. 186/2004) in funzione del regolamento del registro CONI di cui alla delibera 1574/2017 del Comitato Olimpico, mediante fissazione di idonee procedure di certificazione dell'attività sportiva dilettantistica, tali sperabilmente da poter essere efficaci anche verso l'Amministrazione Finanziaria superando in tal modo l'applicazione "forzata" di presunzioni di natura tributaria dalle quali spesso dipendono gli esiti di un controllo fiscale indipendentemente dalla reale fattispecie vissuta dal club che vi è sottoposto.

3) possibile superamento delle lacune sorte a seguito delle note interpretative all'art. 2 D. Lgs 39/2014 a suo tempo emanate dal Ministero della Giustizia, secondo le quali l'obbligo di richiesta di certificato penale a chi svolge attività in contatto con minori sorge solamente in caso di stipula di un contratto di lavoro, di fatto escludendo da tale onere istruttori e allenatori dilettanti, note che a suo tempo suscitavano perplessità poiché il descritto esonero non venne sorretto da congrue motivazioni, stante il fatto che in ogni caso l'incarico seppur dilettantistico veniva sempre espletato a contatto con minori.

Proviamo ad esaminare i punti suindicati.

1) la semplificazione.

Vi è una filiera di adempimenti amministrativi che un club deve affrontare sia nella fase nascente (acquisizione codice fiscale, registrazione dello statuto, successivo deposito presso l'ente di affiliazione, trasmissione modello EAS), sia durante la vita (eventuali modifiche all'atto costitutivo e conseguente registrazione, trasmissione all'ente di affiliazione, eventuale EAS; contrattualizzazione istruttori, pagamento rimborsi sportivi e controllo superamento franchigia di esonero fiscale, certificazione annuale dei compensi erogati (CU), adempimenti fiscali periodici e annuali, pratiche legate alla redazione e approvazione del rendiconto annuale, ecc.) sia nella fase terminale (atto di scioglimento, eventuale fase liquidatoria con devoluzione del patrimonio residuale, formalità presso l'ente di affiliazione).

Le informazioni contenute in detti documenti sono consegnate e/o trasferite a distinti enti pubblici (ufficio del codice fiscale, ufficio del registro presso agenzia delle entrate, comitato provinciale di affiliazione, registro CONI, agenzia delle entrate) tramite separati adempimenti oggi non collegati né coordinati e in buona parte ancora con modalità cartacea ad opera degli stessi rappresentanti del club: sarebbe auspicabile che dette informazioni fossero canalizzate attraverso un unico adempimento telematico a tutti gli Uffici interessati, così da consentire a questi di attingere i dati occorrenti e, in pochi minuti, aprire, variare o

chiudere il sodalizio con effetto simultaneo e universalmente efficace.

La richiesta di una partita Iva avviene con modalità telematica e così anche la registrazione di quasi tutti gli atti privati ma anche la trasmissione del modello EAS e, in parte, anche la predisposizione della pratica che porta all'iscrizione al registro CONI, solo che tali adempimenti utilizzano piattaforme differenti, ciascuna con la propria procedura software e tramite operatori diversi: sarebbe dunque semplice definire e ottimizzare una procedura di natura informatica, come ad esempio già avviene per il Registro delle Imprese, la cosiddetta Comunicazione Unica in seno alla quale sono trasmesse informazioni commerciali alla Camera di Commercio, all'Agenzia delle Entrate, all'Inps, all'Inail.

Se davvero l'intenzione della delega fosse quella di creare, come si è detto in apertura, l'habitat ottimale per lo Sport dilettantistico al di fuori del Codice del Terzo Settore, allora a maggior ragione occorrerebbero automatismi telematici univoci, fruibili anche per dare pubblicità a rendiconti, verbali e ogni altra comunicazione cui il club è tenuto.

Ovviamente tale riorganizzazione va prevalentemente riferita alle associazioni piuttosto che alle società sportive, queste ultime già assoggettate ai regimi pubblicitari previsti per le società di capitali, assolti attraverso il Registro delle Imprese.

Può percepirsi la necessità del Governo di avviare una perlustrazione amministrativa tesa a individuare se e quanto poter razionalizzare e snellire, aggiungiamo fino auspicabilmente a spingersi verso una revisione degli adempimenti legati alla contabilità e alla rendicontazione - perché no - attraverso una manutenzione alla Legge 398/1991 - recentemente oggetto di un (non necessario?) stravolgimento applicativo ad opera della Circolare 18/E/2018 - e alle principali norme tributarie esterne al Terzo Settore, come ad esempio gli articoli 145 e 148 del DPR 917/86 e 4 e 10 del DPR 633/72, con la funzione altresì di verificare se sia sempre attuale mantenere agevolazioni esonerative ai fini IVA (quelle attualmente previste dall'articolo 4 del DPR 633/72) anziché introdurne di esentive, così finalmente risolvendo il nodo più delicato (e più oneroso) legato alla fiscalità dei corrispettivi nello sport dilettantistico, del resto basati su di un sinallagma commerciale come qualunque altra attività di impresa ma che il nostro sistema tributario sottrae all'imponibilità in maniera differente rispetto agli indirizzi degli altri Stati membri i quali *“esentano le ... operazioni strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organismi senza fine di lucro alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica”*, come narra l'art. 132, paragrafo 1, lett. m) della direttiva 2006/112/CE.

Se il Governo fosse finalmente pronto ad affrontare questa tematica avremmo la preventiva necessità che esso sancisse (anche ai fini accertativi) la differenziazione fra attività commerciale e attività lucrativa, connettendo la prima all'interno dello sport dilettantistico come mera forma di finanziamento a fiscalità agevolata, concetto che in fondo il Legislatore nazionale prevede ormai da quasi mezzo secolo (l'attuale comma 3 dell'articolo 148 del TUIR esiste fin dal 1986 ed eredita buona parte del suo impianto dall'articolo 20 del DPR 598/1973): mezzo secolo durante il quale una norma è applicata dai Club ma è sovente disattesa in fase di controllo e talvolta contraddetta in fase giudicante, sicuramente anche per effetto della sua formulazione migliorabile.

A tale proposito va evidenziato che la “piattaforma esentiva” potrebbe essere già pronta, costituita dalle *“prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere (...) rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale (...)”*: si tratta dell'articolo 10 comma 1 nr. 20) del DPR 633/72, il quale, sostituendo opportunamente alcuni vocaboli, potrebbe coerentemente diventare *“prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, incluse quelle di natura sportiva dilettantistica, rese da (...) scuole*

riconosciute da pubbliche amministrazioni, incluso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, e da enti del Terzo settore di natura non commerciale”, in ciò definitivamente ammettendo la natura commerciale di quel sinallagma sopra descritto, con immaginata soddisfazione da parte dell'Erario che potrebbe ambire al gettito derivante delle imposte sul reddito e con esultanza dello sport dilettantistico finalmente messo in sicurezza contro la pretesa di imponibilità ai fini Iva, devastante ai fini della sostenibilità finanziaria di un sistema nel quale nessuno si è mai arricchito.

Ciò maggiormente dopo la brevissima vita delle società sportive lucrative con Iva ad aliquota dieci per cento, introdotte con la Legge di Bilancio 2018 e abolite per effetto del Decreto Dignità n. 87/2018.

2) la certificazione sportiva dilettantistica.

Sono passati oltre tre lustri da quando il Legislatore (art. 7 D.L.136/2004, conv. in L. 186/2004) riconobbe al CONI quella funzione certificativa dell'attività sportiva dilettantistica oggi inserita nel regolamento attuativo del registro nazionale CONI (delibera 1574/2017); con la promulgazione della circolare 1/2016 da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e le successive delibere CONI 1566/16, 1568/17 e 1569/17 sono state definite le discipline riconosciute dal Comitato Olimpico, ovvero quelle (e solo quelle) da considerarsi ai fini del riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici.

L'accesso all'Ordinamento Sportivo che consegue a detto riconoscimento, tuttavia, non ha provocato un'impermeabilizzazione rispetto alla norma tributaria, per la quale – in ordine alla fruibilità delle agevolazioni di legge – continuano ad essere indispensabili anche altri e per certi versi più importanti requisiti che discendono sinteticamente dal rispetto dei principi associativi e degli altri dettami statutari (per le ASD) e dall'effettiva pratica di un'attività che non sia considerabile a tutti gli effetti commerciale (per le SSD), come narra la prassi tributaria e come confermano talune sentenze delle Alte Corti.

Indubitabilmente manca il coordinamento concreto e ufficiale fra la norma sportiva e quella fiscale, quella codifica, cioè, cui poter affidare la preventiva risoluzione delle contese fiscali e lavoristiche e da cui attingere quella **certezza del diritto** che, sull'argomento, oggi appare indebolita o intimidita da indirizzi dell'Amministrazione talvolta astratti e comunque non sempre coerenti con la formulazione legislativa, oltre che – talvolta – fra sé contraddittori nel tempo.

In tal senso sarebbe auspicabile che il Legislatore, al quale ribadiamo dover innanzitutto dedicare le proprie attenzioni al fornire una definizione universale di “sport” e poi di “sport dilettantistico”, provvedesse ad un riordino amministrativo e normativo della certificazione del riconoscimento ai fini sportivi collegato e riconducibile a tutti gli ambiti legislativi concorrenti e interessati.

3) la tutela dei minori e delle altre categorie “deboli”.

Si ritiene siano maturi i tempi per superare il concetto dell'assenza di procedimenti penali dimostrato “a valle” da una certificazione (peraltro obbligatoria solo in presenza di un contratto di lavoro, come detto più sopra), per lasciar posto alla statuizione di vere misure preventive tese a impedire comportamenti molesti o discriminatori.

Una prima soluzione potrebbe partire dall'obbligo di adozione di un modello organizzativo che, a seconda del tipo di attività sportiva e di caratteristiche dell'atleta, preveda progressivi controlli da parte di organismi interni ed esterni al club e una costante presenza e vigilanza da parte degli stessi dirigenti, così da evitare o almeno ridurre al massimo i momenti nei quali possa svilupparsi una molestia o una discriminazione.

Un periodico quadro sociologico e psicologico fornito da specialisti in relazione a tutti i tesserati (atleti, dirigenti, allenatori, ecc.) potrebbe rappresentare un ulteriore elemento a favore della tutela dagli abusi, eventualmente da inserire nei protocolli relativi al rilascio della certificazione di idoneità sportiva.

Si ritiene che la fase attuativa del descritto contesto possa essere delegata alle Regioni, localmente più in grado di osservare e intervenire tempestivamente, in virtù del decentramento previsto dall'articolo 117 della Costituzione per l'appunto in tema sociale, sanitario e sportivo.

CONCLUSIONI

Una portata di intenzioni così elevata e complessa non ha precedenti nel settore sportivo.

La Legge 86/2019 contiene numerose e articolate deleghe che si immagina non siano rapidamente attuabili se non dedicando alle varie tematiche specifiche e durevoli energie, da richiedere *in primis* a professionisti ed esperti dei vari settori, invitati a un Tavolo incaricato di operare per i mesi necessari alla stesura del testo.

La natura trasversale delle numerose deleghe contenute nella Legge 86 induce a (imporre di) rinunciare a profilazioni dall'aroma prioritariamente politico, favorendo invece la preparazione di un lavoro affatto sintetico e di contenuto lucido, tecnico e obiettivo: è in gioco la scrittura di norme che incideranno sui vari ambiti e portatori di interesse che gravitano attorno all'ordinamento sportivo, che coinvolge decine di migliaia di enti e di persone.

Il tempo che resta prima della scadenza della Delega non è molto, sebbene l'originaria scadenza prevista per agosto 2020 sia stata prorogata a fine novembre per effetto dell'articolo 1 comma 3 della Legge 27/4/2020 n. 27, che ha convertito con modifiche il D.L. 17/3/2020 n. 18: è indispensabile evitare di disperdere il tempo residuale e concentrarsi sul lavoro da svolgere.

Con i miei più sinceri auguri di buon lavoro al Legislatore.

Simone Boschi

LEGGE 8 agosto 2019, n. 86

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. (19G00098)

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO SPORTIVO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Delega al Governo per l'adozione di misure
in materia di ordinamento sportivo

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della disciplina di settore, compresa quella di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività' o gruppi di attività';

b) coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, anche con la possibilità' di adottare un testo unico delle disposizioni in materia di sport;

c) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) definire gli ambiti dell'attività' del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività' olimpica;

e) confermare, in coerenza con quanto disposto dalla Carta olimpica, la missione del CONI di incoraggiare e divulgare i principi e i valori dell'olimpismo, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale;

f) prevedere limitazioni e vincoli, ivi compresa la possibilità' di disporre il divieto, per le scommesse sulle partite di calcio delle società' che giocano nei campionati della Lega nazionale dilettanti;

g) prevedere che il CONI eserciti poteri di vigilanza al fine di verificare che le attività sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e del CONI medesimo e deliberi il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi, ferme restando l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale;

h) sostenere azioni volte a promuovere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport in conformità ai principi del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, garantendo la parità di genere nell'accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli;

i) sostenere la piena autonomia gestionale, amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite rispetto al CONI, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici previsto dal comma 4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; modificare la composizione del collegio dei revisori al fine di tenere conto di quanto previsto dal medesimo comma 4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178, del 2002;

l) prevedere che l'articolazione territoriale del CONI sia riferita esclusivamente a funzioni di rappresentanza istituzionale;

m) provvedere al riordino della disciplina in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e degli enti di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 8, garantendo l'omogeneità della disciplina in relazione al computo degli stessi e prevedendo limiti allo svolgimento di più mandati consecutivi da parte del medesimo soggetto, stabilendo altresì un sistema di incompatibilità tra gli organi al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi;

n) individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di

ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 2

Centri sportivi scolastici

1. Al fine di organizzare e sviluppare la pratica dell'attività sportiva nelle istituzioni scolastiche, le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, possono costituire un centro sportivo scolastico secondo le modalità e nelle forme previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Le scuole stabiliscono il regolamento del centro sportivo scolastico, che ne disciplina l'attività e le cariche associative. Il medesimo regolamento può stabilire che le attività sportive vengano rese in favore degli studenti della scuola, di norma, a titolo gratuito.

2. Le attività del centro sportivo scolastico sono programmate dal consiglio di istituto, che può sentire, ove esistenti, le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, che hanno la propria sede legale nel medesimo comune in cui è stabilita la sede legale del centro sportivo scolastico.

3. Possono far parte del centro sportivo scolastico il dirigente scolastico, i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, gli studenti frequentanti i corsi presso l'istituzione scolastica e i loro genitori.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, siano previste attività extracurricolari o l'utilizzazione di locali in orario extrascolastico, devono essere definiti appositi accordi con l'ente locale proprietario dell'immobile.

5. I centri sportivi scolastici possono affidare lo svolgimento delle discipline sportive esclusivamente a laureati in scienze motorie o a diplomati presso gli ex istituti superiori di educazione fisica. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti di ulteriori profili professionali a cui può essere affidato dai centri sportivi scolastici lo svolgimento delle discipline sportive.

6. Mediante la contrattazione collettiva è stabilito il numero di ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere in favore dei docenti ai quali sono assegnati compiti di supporto dell'attività del centro sportivo scolastico.

7. La somministrazione di cibi e bevande attraverso distributori automatici installati negli istituti scolastici di ogni ordine e grado nonché nei centri sportivi scolastici avviene nel rispetto di

quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

8. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3

Disciplina del titolo sportivo

1. La cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo, definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale, qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati, sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società cedente. In caso di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di una società sportiva, la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo medesimo sono condizionati, oltre che al rispetto delle prescrizioni della competente federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata, al versamento del valore economico del titolo, accertato ai sensi del primo periodo, ovvero alla prestazione di un'idonea garanzia approvata dall'autorità giudiziaria precedente.

2. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i loro statuti ai principi di cui al comma 1.

Art. 4

Organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi

1. All'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, dopo il sesto comma sono inseriti i seguenti:

« Negli atti costitutivi delle società sportive di cui al primo comma è prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. L'organo è formato da non meno di tre e non più di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società, che deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilità e di decadenza, tra le quali, in ogni caso, l'emissione nei confronti del tifoso di uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di un provvedimento di condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale riabilitazione o della dichiarazione di cessazione degli effetti pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della citata legge n. 401 del 1989. L'organo consultivo elegge tra i propri membri

il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci.

Le società sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario alle disposizioni di cui al settimo comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI SPORTIVE

Art. 5

Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo.

1. Allo scopo di garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e di riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di disciplina del rapporto di lavoro sportivo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale;

b) riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico;

c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificità di cui alla lettera b) del presente comma, della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;

d) tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività;

e) valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;

f) disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e

del loro fine non lucrativo;

g) riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonché per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza;

h) riordino della disciplina della mutualità' nello sport professionistico;

i) riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;

l) revisione e trasferimento delle funzioni di vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e federazioni sportive nazionali, in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti sportivi e federazioni sportive, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;

m) trasferimento delle funzioni connesse all'agibilità' dei campi e degli impianti di tiro a segno esercitate dal Ministero della difesa all'Unione italiana tiro a segno, anche con la previsione di forme di collaborazione della stessa con il predetto Ministero, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;

n) riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali, avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali impiegati in attività' sportive.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai criteri di cui al comma 1, lettere a) ed e), rispettivamente con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, essi sono emanati solo

successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 6

Delega al Governo in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

1. Allo scopo di garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza nell'attività degli agenti sportivi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;

b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) previsione dei principi di autonomia, trasparenza e indipendenza ai quali deve attenersi l'agente sportivo nello svolgimento della sua professione;

e) introduzione di norme per la disciplina dei conflitti di interessi, che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza nei rapporti tra gli atleti, le società sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria;

f) individuazione, anche in ragione dell'entità del compenso, di modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano la regolarità, la trasparenza e la conformità alla normativa, comprese le previsioni di carattere fiscale e previdenziale;

g) previsione di misure idonee a introdurre una specifica disciplina volta a garantire la tutela dei minori, con specifica definizione dei limiti e delle modalità della loro rappresentanza da parte di agenti sportivi;

h) definizione di un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace, anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque

giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo III

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE E SICUREZZA IN MATERIA DI SPORT

Art. 7

Delega al Governo per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, compresi quelli scolastici.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione, coordinamento e armonizzazione delle norme in materia di sicurezza per la costruzione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi, comprese quelle di natura sanzionatoria, apportando le opportune modifiche volte a garantire o a migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;

c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative e riduzione dei termini procedurali previsti dall'articolo 1, comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dall'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in accordo con la disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, finalizzate prioritariamente agli interventi di recupero e riuso degli impianti sportivi esistenti, di cui all'articolo 1, comma 305, della citata legge n. 147 del 2013, o di strutture pubbliche inutilizzate;

e) individuazione di criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilità, all'accessibilità e alla redditività degli interventi e della

gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi, ai quali gli operatori pubblici e privati devono attenersi, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività', la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi e di migliorare, a livello internazionale, l'immagine dello sport, nel rispetto della normativa vigente;

f) individuazione di un sistema che preveda il preventivo accordo con la federazione sportiva nazionale, la disciplina sportiva associata, l'ente di promozione sportiva o la società' o associazione sportiva utilizzatori e la possibilità' di affidamento diretto dell'impianto già' esistente alla federazione sportiva nazionale, alla disciplina sportiva associata, all'ente di promozione sportiva o alla società' o associazione utilizzatori, in presenza di determinati requisiti, oggettivi e coerenti con l'oggetto e la finalità' dell'affidamento, che assicurino la sostenibilità' economico-finanziaria della gestione e i livelli di qualità' del servizio eventualmente offerto a terzi diversi dalla federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata, dall'ente di promozione sportiva o dalla società' o associazione utilizzatori, fatti salvi i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

g) individuazione di strumenti economico-finanziari da affidare alla gestione e al coordinamento dell'Istituto per il credito sportivo;

h) definizione della disciplina della somministrazione di cibi e bevande tramite distributori automatici nei centri sportivi e ovunque venga praticato lo sport, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai criteri di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e h), con il Ministro per la pubblica amministrazione, nonché', limitatamente ai criteri di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Il termine per l'esercizio della delega e' prorogato di novanta giorni quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 2 e 3, il Governo può' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 8

Delega al Governo per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, anche con riferimento a quelli previsti per le unita' istituzionali facenti parte del settore delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti interessati e delle finalita' istituzionali dagli stessi perseguite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 5;

b) riordino, anche al fine di semplificarla, della disciplina relativa alla certificazione dell'attivita' sportiva svolta dalle societa' e dalle associazioni sportive dilettantistiche;

c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) previsione di misure semplificate volte al riconoscimento della personalita' giuridica;

e) previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a tutelare i minori e a rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come previsto dalla Carta olimpica.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o

successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 2 e 3, il Governo può' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 9

Delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza piu' elevati, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della disciplina giuridica applicabile agli impianti e dei relativi provvedimenti di autorizzazione o concessione, tenuto conto della durata del rapporto e dei parametri di ammortamento degli investimenti;

b) revisione delle norme in materia di sicurezza stabilite dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, prevedendo:

1) l'estensione dell'obbligo generale di utilizzo del casco anche a coloro che hanno superato i quattordici anni, nella pratica dello sci alpino e dello snowboard, in tutte le aree sciabili compresi i percorsi fuori pista;

2) l'obbligo, a carico dei gestori delle aree sciabili, di installarvi un defibrillatore semiautomatico situato in luogo idoneo e di assicurare la presenza di personale formato per il suo utilizzo;

3) l'individuazione dei criteri generali di sicurezza per la pratica dello sci-alpinismo e delle altre attività' sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate, nonché' di adeguate misure, anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette discipline sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori;

4) il rafforzamento, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'attività' di vigilanza e di controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico, con la determinazione di un adeguato regime sanzionatorio, nonché' il rafforzamento dell'attività' informativa e formativa sulle cautele da adottare per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista e allo sci-alpinismo;

c) revisione delle norme in modo da favorire la piu' ampia partecipazione alle discipline sportive invernali, anche da parte delle persone con disabilità'.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10

Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 2019

MATTARELLA

CONTE, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Cenni sull'Autore

Simone Boschi è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze da oltre trent'anni.

Specializzato in gestione, fiscalità e lavoro del Terzo Settore e dello Sport, è consulente di vari Comitati di Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Rende pubblici sui social i suoi frequenti commenti e circolari su norme e argomenti riguardanti le materie di specializzazione, nell'intento di contribuire a migliorare la cultura di gestione degli enti dello sport e del terzo settore, rivolgendosi ai loro dirigenti e ai professionisti che li assistono.

E' esperto accreditato presso la Scuola Regionale dello Sport del Coni Toscana.

E' docente in numerosi seminari e corsi organizzati dal Coni, dagli Ordini territoriali dei Commercialisti, dai Comitati di Federazioni e Enti di promozione sportiva.

E' coordinatore dell'area scientifica Terzo Settore, Sport e Enti locali della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze.

E' socio fondatore dell'Associazione dei Professionisti del Terzo Settore e dello Sport.

E' componente del Comitato scientifico dell'Istituto del Governo Societario con sede in Roma.